

# Nella rete

Un anno di lotta alla  
pedo-pornografia on line

Primo rapporto di Stop-it



Save the Children  
Italia



**Save the Children Italia Onlus**

Tutti i diritti sono riservati

Il progetto **Stop-it** è coordinato da **Save the Children Italia**

Collaborano al progetto:

*Per il settore privato*

**Associazione Italiana Internet Providers (AIIP)**

**Tiscali**

**Key Partner**

*Per il terzo settore*

**Arci**

**Confconsumatori**

**Ecpat Italia**

**Movimento Consumatori**

*Per le istituzioni*

**Polizia Postale e delle Comunicazioni**

**Consiglio Nazionale degli Utenti**

**Coordinamento Nazionale dei Corecom**

**Stop-it** è il nodo italiano di **INHOPE**, l'associazione internazionale delle hotline

**Stop-it** è co-finanziato dalla Commissione Europea, Safer Internet Action Plan



**Save the Children**

Italia

Per maggiori informazioni rivolgersi a

**Save the Children Italia**

Via Firenze, 38

00184 Roma

Tel: (+39) 06.480.7001

Fax: (+39) 06.480.700.39

e-mail: [info@savethechildren.it](mailto:info@savethechildren.it)

Progetto grafico: Arteficina Design

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>I. IL FENOMENO</b>	<b>7</b>
1.1 Definizione di pedo-pornografia	8
1.2 Le dimensioni del fenomeno	9
1.3 Il profilo del fruitore del materiale pedo-pornografico in Internet	12
1.4 Gli effetti di Internet	13
1.5 Come i minori entrano in contatto con il materiale pedo-pornografico e con i potenziali abusanti	14
1.6 Effetti sul minore abusato provocati dall'utilizzo dei mezzi quali la telecamera, la macchina fotografica e la conseguente divulgazione in Internet	15
<b>2. I MEZZI PER CONTRASTARE IL FENOMENO</b>	<b>17</b>
2.1 Convenzione sui diritti dell'infanzia	18
2.2 Il Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile	18
2.3 1° Congresso Mondiale: Conferenza di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali	19
2.4 Il 2° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori	19
2.5 La Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime: l'art. 9	20
2.6 Le iniziative dell'Unione Europea	21
2.7 Iniziative a livello nazionale	22
2.7.1 Normativa italiana	
2.7.2 La legge del 3 agosto 1998, n. 269	
2.7.3 Codice di autoregolamentazione "Internet e Minori"	
2.7.4 Il codice della privacy e la conservazione dei dati personali a fini investigativi	
<b>3. ATTIVITA' DI STOP-IT</b>	<b>29</b>
3.1 Le segnalazioni a Stop-it	30
3.2 Il procedimento	31
3.3 Le statistiche sul lavoro di Stop-it	33
<b>4. AZIONI DI CONTRASTO ED AZIONI POSITIVE</b>	<b>35</b>
4.1 Operazione Cathedral	36
4.2 Operazione Hamlet	36
4.3 Campagna e sito per l'uso sicuro delle Chat	37
<b>5. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	<b>39</b>
5.1 INHOPE (Association of Internet Hotline Providers in Europe)	40
5.2 Cooperazione con l'Alleanza di Save the Children	40
<b>CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI</b>	<b>41</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>43</b>



# Introduzione

Il problema dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori perpetrati in Internet e tramite Internet deve essere affrontato in maniera seria, riconoscendone la sua complessità, la molteplicità degli attori coinvolti e soprattutto concentrandosi sugli effetti devastanti che tali abusi hanno sui minori.

Secondo una ricerca del CENSIS presentata nel maggio 2003<sup>1</sup>, gli utenti di Internet in Italia sono attualmente il 32,1%, della popolazione adulta. Appena tre anni fa erano il 21,3%.

Internet si sta affermando come "infodomestico", entrando nelle case degli italiani e diventando parte della dieta mediatica familiare. Difatti secondo i genitori intervistati dalla Doxa<sup>2</sup> (indagine sui ragazzi dai 5 ai 13 anni), il 55% dei ragazzi ha un computer in casa ed il 35% è connesso a Internet. La percentuale di famiglie collegate ad Internet sale dal 30% per i bambini di 5-9 anni, al 40% per i ragazzi di 10-13 anni. La percentuale di utilizzatori di Internet, regolari e occasionali, aumenta dal 10% dei bambini tra 8 e 9 anni al 32% dei ragazzi fra i 12 e i 13 anni.

L'espansione di Internet ha indubbiamente portato sviluppi positivi per i bambini e ragazzi, dando loro strumenti per informarsi, comunicare, creare, giocare, studiare. Tuttavia, come accade per ogni nuovo strumento, questa tecnologia viene usata anche da soggetti criminali per produrre, raccogliere e distribuire immagini di pornografia infantile.

Una delle maggiori difficoltà nella lotta all'abuso sessuale sui minori e allo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali via Internet è la

natura internazionale e multi-giurisdizionale del crimine.

Internet registra da tempo la presenza di una nuova dimensione organizzata del suddetto fenomeno, centrata prevalentemente sulla diffusione e il commercio di materiale pedo-pornografico. Inoltre, attraverso canali di comunicazione quali per esempio le chat, è possibile che l'utente entri in contatto con altri celando la propria identità, o addirittura "costruendosene" una nuova. Questo è un aspetto cruciale nei tentativi di avvicinamento da parte di adulti ai bambini.

La facilità di accesso a materiali pedo-pornografici e la convinzione di una navigazione "anonima", porta a ritenere che il numero di adulti coinvolti nel fenomeno sia molto elevato.

I bambini appaiono in questo caso doppiamente vittime: vittime in quanto soggetti delle immagini pedo-pornografiche e vittime perché rischiano di trovarsi in siti carichi di immagini di violenza o in siti "civetta" costruiti per attrarre i bambini e facilitare il contatto da parte di singoli o esponenti di reti organizzate.

In Italia il fenomeno della pedo-pornografia in Internet è controllato dalle forze dell'ordine e in particolare dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni che negli ultimi cinque anni ha incrementato la sua attività di monitoraggio della rete, permettendo alle autorità competenti di comprendere meglio il fenomeno.

### I ragazzi da 5 a 13 anni che hanno un computer collegato ad internet




Grafico 1

<sup>1</sup> CITTADINI DIGITALI: L'innovazione nella pubblica amministrazione: gli Italiani, Internet e i nuovi servizi Roma, 8 maggio 2003

<sup>2</sup> Junior 2002, Indagine sui ragazzi dai 5 ai 13 anni, ricerca presentata istituto per le ricerche Doxa.

	1998	1999	2000	2001	Gennaio 2002	TOTALE
Indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi	4	3	35	25	6	73
Persone sottoposte a indagini	8	136	255	220	110	729
Perquisizioni	8	111	164	222	116	621
Siti web monitorati	N.D.	1.470	2.252	24.894	11.211	39.830

Tabella 1 - Siti web monitorati, perquisizioni, persone sottoposte a indagini e indagati sottoposti a misure restrittive.  
Italia Anni 1999 - Gennaio 2002 Fonte: Ministero dell'interno

Nel settembre 2002, in risposta all'incremento della pornografia infantile su Internet, è stato avviato il progetto STOP-IT.

Stop-it è un'iniziativa mirante alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale che avviene attraverso Internet. Fra le diverse attività, la creazione di una hotline che attraverso un sito Internet ([www.stop-it.org](http://www.stop-it.org)) offre al pubblico l'opportunità di segnalare immagini potenzialmente illegali incontrate in Internet. Successivamente il materiale viene analizzato e inviato alle agenzie di polizia oppure ad altre hotline nel Paese che ospita il server.

L'iniziativa è coordinata da Save the Children Italia in collaborazione con organizzazioni e agenzie già impegnate nella lotta alla pedo-pornografia on line. I partner istituzionali comprendono la Polizia Postale e delle Comunicazioni e il Consiglio Nazionale degli Utenti e il Coordinamento Nazionale dei CORECOM; i partner del settore privato sono l'Associazione Italiana Internet Providers, Tiscali SpA e Key Partner; i partner del terzo settore sono Arci,

Ecpat - Italia, il Movimento Consumatori e la Confconsumatori.

Stop-it è cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Safer Internet Action Plan che prevede la creazione di hotline in ciascun Paese membro dell'Ue. Inoltre, Stop-it è membro di INHOPE, l'associazione internazionale delle hotline e questo costituisce un marchio di professionalità e garantisce un ambito di lavoro transnazionale che risponde alla stessa natura transnazionale di Internet.

Save the Children Italia si avvale dell'esperienza maturata nell'ambito dell'Alleanza di Save the Children. Il primo progetto di hotline, intrapreso da Save the Children, iniziò nel 1996 (in Norvegia) parallelamente al Primo Congresso Mondiale sul Commercio dello Sfruttamento Sessuale dei Bambini tenutosi a Stoccolma nello stesso anno. Attualmente le organizzazioni di Save the Children che gestiscono hotline sono sei: Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia e Svezia.



# I Il Fenomeno

- ▶ **Definizione di pedo-pornografia**
- ▶ **Le dimensioni del fenomeno**
- ▶ **Il profilo del fruitore del materiale pedo-pornografico in Internet**
- ▶ **Gli effetti di Internet**
- ▶ **Come i minori entrano in contatto con il materiale pedo-pornografico e con i potenziali abusanti**
- ▶ **Effetti sul minore abusato provocati dall'utilizzo dei mezzi quali la telecamera, la macchina fotografica e la conseguente divulgazione in Internet**

## ► 1.1 Definizione di pedo-pornografia

E' sempre molto difficile definire quali siano i comportamenti sessuali illeciti. Se da un lato va sempre rispettata l'identità e la libertà sessuale del singolo, dall'altro bisogna comunque tutelare i diritti degli altri, a partire dal diritto alla sicurezza dei minori<sup>3</sup>.

La pornografia minorile è la prova dell'abuso sessuale su un bambino, e la produzione di pedo-pornografia presuppone sempre un crimine commesso nei confronti di un bambino. E' dunque la registrazione visiva di un crimine commesso e i bambini che appaiono in queste immagini sono sottoposti ad azioni degradanti, abusive e umilianti di natura criminale.

E' necessario, quindi, sia sul piano legislativo sia sul piano psicologico, definire cosa s'intende per pedo-pornografia.

Nel nostro codice penale non esiste una definizione di pornografia minorile. Il Protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia<sup>4</sup> la definisce come qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali<sup>5</sup>. La pornografia minorile è la prova dell'abuso sessuale su un bambino e la produzione di pedo-pornografia presuppone sempre un crimine commesso nei confronti di un bambino. La pedo-pornografia considera i bambini come oggetti e li umilia. E' dunque la registrazione visiva di un crimine commesso e i bambini che appaiono in queste immagini, nel momento in cui esse vengono registrate, sono sottoposti ad azioni degradanti, abusive e umilianti di natura criminale. In alcune immagini essi sono picchiati, uestionati o sottoposti a torture sessuali. Quando

vengono costretti a posare in atteggiamenti sessuali offensivi con altri individui, inclusi altri bambini, sono sottoposti a una manipolazione psicologica dolorosa e ad abuso. Nessuna reale fotografia pornografica che abbia come soggetto un bambino è stata prodotta senza che vi sia stata sofferenza o sfruttamento del bambino stesso<sup>6</sup>.

Il materiale pedo-pornografico rappresenta, dunque, un elemento centrale dell'abuso sul minore, assumendo caratteristiche e funzioni ben più complesse della semplice gratificazione voyeuristica. Le fotografie e i filmati vengono infatti usati come merce di scambio per creare una rete di comunicazione tra le persone che condividono gli stessi interessi e, indirettamente, come "lasciapassare telematico" per capire, in pratica, se si sono imbattuti in un potenziale complice o in una persona ostile o semplicemente curiosa.

Secondo la letteratura scientifica internazionale<sup>7</sup>, le funzioni della pedo-pornografia nell'ambito degli abusi sessuali su minori sono riassumibili in:

- **gratificazione ed eccitamento:** aumento della stimolazione sessuale e nutrimento delle fantasie<sup>8</sup>;
- **convalidazione e giustificazione del comportamento:** per convincersi che il proprio comportamento o ossessione non è anormale, ma è condiviso da migliaia di persone in tutto il mondo, sensibili, intelligenti e premurose;
- **seduzione:** per convincere i minori riluttanti che si tratta di cose che fanno tutti i bambini divertendosi;
- **preservare la gioventù del bambino:** per avere sempre un'immagine del bambino all'età preferita;
- **ricatto:** per garantire il silenzio della vittima dell'abuso (opportunamente filmato o fotografato nel corso dei rapporti);
- **mezzo di scambio:** per stabilire relazioni di fiducia con altre persone interessate e come prova delle loro intenzioni;
- **profitto:** vendendo le immagini ad altri<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> F. Mantovani, *I delitti sessuali: normativa vigente e prospettive di riforma*, in *Delitti sessuali* (a cura di G. Canepa - M. Lagazzi) Padova 1988.

<sup>4</sup> Vedi paragrafo 2.2.

<sup>5</sup> Definizione data dal Protocollo Facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 25 maggio 2000 ed entrato in vigore nel 2002, sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile.

<sup>6</sup> Sul punto v. *Position Paper sulla pedo-pornografia e lo sfruttamento sessuale dei bambini*, presentato dal Gruppo Europeo di Save the Children a giugno 2003, consultabile sul sito: [www.stop-it.org](http://www.stop-it.org), sotto la voce "Risorse".

<sup>7</sup> RESEARCH REPORT, *The relationship between Child Pornography and the Commission of Sexual Offences against Children: A Review of the Literature A report to the Department of Justice Canada* L.Jill Rettinger, Ph.D. Moyer and Associates March 2000.

<sup>8</sup> La relazione tra immagini pornografiche di minori ed eventuale incremento/decremento degli abusi sessuali costituisce un aspetto controverso ed oggetto di numerose dispute scientifiche. Alcuni studi affermano, infatti, la funzione facilitante dell'adescamento da parte del materiale pedo pornografico, altri lavori sostengono viceversa una funzione sostitutiva che tale materiale è in grado di svolgere riducendo così gli abusi, altri ancora non evidenziano correlazioni apparenti tra i due elementi.

<sup>9</sup> M. Strano, *Uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line*, Relazione al congresso internazionale della SOPSI (Società Italiana di Psicopatologia), Roma, Hotel Hilton, 26 febbraio 2003.

Numerose ricerche internazionali<sup>10</sup> hanno dimostrato che le persone coinvolte o sospettate di essere coinvolte in casi di abusi sessuali hanno una forte propensione al collezionismo di materiale pedo-pornografico sia di tipo tradizionale (libri, riviste, giornali, fotografie, cassette video, oggetti, vestiti, etc.) sia di tipo telematico (floppy, CD-Rom, ...). Alcuni studiosi<sup>11</sup> avevano proposto già negli anni Ottanta una classificazione dei soggetti secondo il comportamento ricorrente rispetto al reperimento, fruizione e cessione del materiale<sup>12</sup>. In effetti è stata notata<sup>13</sup> anche una certa propensione da parte degli abusanti ad archiviare

il materiale pedo-pornografico, catalogando e sistematizzando ogni singola immagine.

Nel web i materiali pedo-pornografici sono reperibili su tre tipologie di siti:

- siti commerciali dai quali è possibile acquistare materiale pedo-pornografico;
- siti individuali realizzati da singoli. Spesso hanno breve durata e diffondono immagini home-made o rimandano a siti commerciali;
- siti, stanze di chat, forum volti alla ricerca di contatti con minori che contengono spesso spazi dove incontrare bambini e adolescenti.

## ► 1.2 Le dimensioni del fenomeno

Analizzare in termini numerici il fenomeno della pedo-pornografia è un compito arduo, data la mancanza di dati aggiornati e di studi approfonditi. Nel valutare la dimensione della pedo-pornografia occorre tenere in considerazione due aspetti:

- il numero dei bambini e adulti che hanno subito abusi per produrre pedo-pornografia;
- la vastità della pedo-pornografia di per sé.

L'abuso sessuale, in tutte le sue forme, è un problema sociale enormemente complesso che richiede un alto livello di competenza professionale<sup>14</sup>. E anche

dare una risposta esauriente alla questione della vastità del problema della pedo-pornografia su Internet, è molto difficile, poiché non è sottoposta ad analisi statistiche<sup>15</sup>.

Secondo i dati forniti nell'ultima Relazione sullo stato di attuazione della legge 269/98<sup>16</sup> si possono stimare circa 250 milioni di copie di video pedo-pornografici venduti nel mondo (una quota significativa delle quali interesserebbe il mercato statunitense), un mercato di un valore di circa 2-3 miliardi di dollari l'anno. Ma sull'estensione del mercato è quasi impossibile disporre di dati certi in quanto<sup>17</sup>:

- il mercato è composto da settori commerciali, semicommerciali e non commerciali, nessuno dei quali si presta a una misurazione accurata;
- il settore commerciale realizza molteplici copie dei suoi prodotti, che però vengono ulteriormente riprodotte nel mercato illegale;
- una volta che un'immagine diventa pubblica, viene messa in circolazione e può essere riprodotta in un numero incontrollabile di copie;
- l'industria della pedo-pornografia è soggetta a continui cambiamenti a seguito sia dei progressi nelle tecnologie di riproduzione e distribuzione (Internet, immagini digitali, ecc.) sia degli sforzi per sfuggire ai controlli ed alle attività d'indagine.

- **250** milioni di copie di video pedo-pornografici;
- **2-3** miliardi di dollari il valore di mercato annuo;
- **423** procedimenti in corso per reati di pornografia infantile, **43** persone sottoposte a detenzione o a misure alternative.

Fonte: *Uscire dal silenzio, lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza.*

- **85.699** siti monitorati dalla Polizia Postale in 4 anni, **100** siti illegali residenti in Italia, **1683** persone denunciate, **101** indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi.

Dati forniti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni.

<sup>10</sup> RESEARCH REPORT, *The relationship between Child Pornography and the Commission of Sexual Offences against Children: A Review of the Literature*, op.cit.

<sup>11</sup> Hartman C. R., Burges, A.W., Lanning K.W., (1985). *Typology of collectors*. In A.W. Burges, and M. L. Clark, (Eds.), *Child pornography and sex rings* (pp. 93-109). Lexington, Mass: Lexington Books.

<sup>12</sup> *closet collector*: (il collezionista armadio), tiene la sua collezione segreta e non è direttamente coinvolto in abusi su minori. Egli compra il suo materiale segretamente; *isolated collector*: (il collezionista isolato), oltre a collezionare pornografia minorile è anche coinvolto in abusi su minori, ma tiene la sua attività segreta per paura di essere scoperto. La sua collezione comprende sia materiale proprio che comprato; *cottage collector*: condivide la sua collezione e le sue attività sessuali con altre persone, ma non è interessato a trarne profitto; *commercial collector*: (il collezionista commerciale), produce, copia e guadagna vendendo materiale commerciale ed è anche coinvolto nello sfruttamento minorile.

<sup>13</sup> T.TATE, *Child Pornography*, St. Ives: Methuen, 1990.

<sup>14</sup> Cercheremo di affrontare la questione nei paragrafi 1.5 e 1.6.

<sup>15</sup> Alcune ricerche del progetto COPINE dell'Università di Cork in Irlanda, (progetto che ha creato il più grande database d'immagini pedo-pornografiche, per raccogliere elementi utili alle indagini delle Autorità competenti) hanno dimostrato che delle 150.000 fotografie presenti nell'archivio, più della metà sono bambine e bambine che hanno subito abusi sessuali. Anche se negli ultimi anni vi è stato un notevole incremento delle immagini relative a bambini maschi di età compresa tra i 9 e i 12 anni. V. in: M.TAYLOR, E. QUAYLE, *Child Pornography, An Internet crime*, Brunner-Routledge, East Sussex, 2003.

<sup>16</sup> v. *Uscire dal silenzio*, lo stato di attuazione della Legge 269/98, Quaderni del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, op.cit.

<sup>17</sup> Kelly L., Regan L., *Rhetorics and realities: sexual exploitation of children in Europe*, London, University of North London, Child and Woman Abuses Studies Unit, 2000.

**Attività delle Procure italiane relative ai procedimenti in corso sulle fattispecie delittuose degli art. 600ter e quater introdotti dalla 269/98 - marzo 2002**

REATO	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE	TOTALE
<b>Pornografia minorile (art. 600ter c.p.)</b> <i>Sfruttamento dei minori al fine di produrre materiale pedo-pornografico, Produzione, Commercializzazione, Distribuzione, Divulgazione, Pubblicazione e Cessione di materiale pedo-pornografico.</i>	<b>61</b>	<b>87</b>	<b>107</b>	<b>255</b>
<b>Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)</b> <i>Prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18</i>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>88</b>	<b>168</b>
<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>195</b>	<b>423</b>

Tabella 2

Dunque, per dare dei numeri il più indicativi possibile riguardo al fenomeno in Italia della pornografia minorile occorre rifarsi ai numeri forniti dalle procure italiane (tabella 2), dagli Istituti penitenziari e dalla Polizia.

E' interessante il dato relativo all'art. 600ter, che con 255 procedimenti aperti risulta la fattispecie di reato più perseguita<sup>18</sup>. Questo articolo punisce chi sfrutta i minori al fine di realizzare materiali pedo-pornografici, chi ne fa commercio, chi li distribuisce, li divulga o li pubblicizza per via telematica, chi li cede

anche a titolo gratuito<sup>19</sup>. Un altro dato, che può fornirci delle indicazioni utili è quello fornito dal D.A.P (tabella 3) del Ministero di Giustizia che ci permette di sapere quante persone sono attualmente condannate per i reati previsti agli articoli 600ter e quater del nostro codice penale. Anche se sappiamo che il dato è soggetto a molte variabili, quali per esempio il fatto che per l'articolo 600quater può essere disposta anche la multa e non sempre la reclusione.

Ulteriore dato è quello fornito dalla Polizia di Stato (tabella 4):

**Numero delle persone in stato di detenzione o sottoposte a misure alternative ex art. 600ter e quater c.p.**

Reato	Detenuti	Misure alternative
<b>art. 600ter c.p.*</b>	} <b>16</b>	} <b>27</b>
<b>art. 600quater c.p.**</b>		
* Pornografia minorile		
** Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18		

Tabella 3

**Risultati operativi della Polizia Postale e delle Comunicazioni dall'entrata in vigore della Legge 269/98 al 30 settembre 2003**


Perquisizioni	1.625
Persone denunciate in stato di libertà	1.683
Indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi	101
Totale siti web monitorati	85.699
Totale siti web scartati	24.242

Tabella 4

<sup>18</sup> Anche rispetto alle altre fattispecie delittuose introdotte con la Legge 269/98.

<sup>19</sup> v. *Uscire dal silenzio*, lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, op.cit.

<sup>20</sup> dati forniti dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia

Grafico 2<sup>1</sup>

Quando si parla di siti web con esito negativo, s'intende quei siti per i quali la Polizia, svolte le indagini, ha ritenuto di non dover proseguire l'attività di accertamento (perché già rimossi, indagati, o non illegali etc...).

Per quanto riguarda poi le segnalazioni che la Polizia Postale ha effettuato a organi stranieri (Interpol, etc...) nell'ottobre 2003 risultano essere 5989 dall'entrata in vigore della l.269/98.

Ai dati forniti dalle Pubbliche Autorità è possibile aggiungere i dati direttamente raccolti da Stop-it che ci permettono di dedurre la percentuale dei

siti pedo-pornografici il cui server è residente in Italia. Nei primi 10 mesi di lavoro svolto, fra tutte le segnalazioni inviate da Stop-it alle Autorità Competenti, in media il 9,9% contiene materiale pedo-pornografico residente su server locato in Italia (vedi grafico 3).

Da questa breve esposizione si evince come sia difficile dare numeri precisi circa le dimensioni della pedo-pornografia in Italia. Si può però facilmente dedurre come il fenomeno possa ampliarsi e produrre grossi rischi in seguito alla diffusione di Internet.




Grafico 3

<sup>21</sup> Fonte Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

### ► 1.3 Il profilo del fruitore del materiale pedo-pornografico in internet

La relazione tra immagini pornografiche di minori ed eventuale incremento/decremento degli abusi sessuali costituisce un aspetto controverso ed oggetto di numerose dispute scientifiche. Alcuni studi affermano, infatti, la funzione facilitante dell'adescamento da parte del materiale pedo-pornografico, altri lavori sostengono viceversa una funzione sostitutiva che tale materiale è in grado di svolgere riducendo così gli abusi, altri ancora non evidenziano correlazioni apparenti tra i due elementi.

Quello che segue è un tentativo di tracciare un primo e parziale profilo del fruitore di materiale pedo-pornografico.

L'esperienza investigativa e clinica del Servizio Centrale di Sanità della Polizia di Stato<sup>22</sup> ha permesso finora di delineare alcune tipologie ("grezze") di soggetti che fruiscono e si scambiano materiale pedo-pornografico in Internet e che possono rappresentare una prima definizione tassonomica del tipico comportamento del fruitore del materiale pedo-pornografico<sup>23</sup>:

1. Un comportamento voyeuristico, centrato sulla fruizione di materiale pedo-pornografico (attività esclusiva), senza un contatto fisico con i minori. Tale categoria comprende la prevalenza dei soggetti studiati (circa l'89% del campione).

2. Un comportamento "misto", caratterizzato da fruizione sistematica di materiale pedo-pornografico (attività prevalente) e da rari occasionali contatti con minori (intrafamiliari o con minori avvicinati casualmente). Tale categoria comprende una ridotta percentuale di soggetti (circa l'8% del campione).

3. Un comportamento "misto", caratterizzato da fruizione sistematica di materiale pedo-pornografico e comprendente frequenti e reiterati contatti fisici con minori (intrafamiliari o nel corso di incontri "cercati" con bambini conosciuti e avvicinati dal soggetto). Tale categoria comprende una minima percentuale del campione (circa il 2%).

4. Un comportamento centrato sull'abuso fisico di minori, ricercato attraverso la prostituzione minorile ed il "turismo sessuale". In tale quadro la pedo-pornografia

rappresenta un fattore di contorno. Tale categoria comprende una piccolissima percentuale del campione (circa l'1%).

Ovviamente la tipologia proposta si basa sulle informazioni che sono state acquisite nel corso delle indagini. Si tratta di un profilo parziale poiché la ricerca è ancora in atto.

Le condizioni che si devono verificare perché il soggetto possa utilizzare Internet per usufruire di materiale pedo-pornografico sono:

- possesso di un computer con connessione a internet
- buona conoscenza informatica e buone competenze nella navigazione
- valutazione di acting-out<sup>24</sup> positiva

Questi dati possono aiutarci anche ad individuare l'effettiva dimensione del fenomeno.




Grafico 4

<sup>22</sup> Progetto O.L.D.PE.PSY. di ricerca clinica e criminologica sul fenomeno della cyberpornofilia con una specifica equipe di specialisti, dati presentati dal Dott. Marco Strano in M. PICOZZI, M. MAGGI, Pedofilia non chiamatelo amore, Guerini e associati, Milano 2003.

<sup>23</sup> M. Strano, uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line, Relazione al Congresso Internazionale della SOPSI, op.cit.

<sup>24</sup> Acting-out inteso come passaggio all'azione, quindi ad una ricerca proattiva dei siti, alla possibilità di scambiarsi le immagini, iscriversi a forum etc.

## ► 1.4 Gli effetti di Internet

L'avvento di Internet ha prodotto un'espansione senza precedenti nella storia delle comunicazioni e dello scambio di informazioni. I dati sul numero di "utenti" di Internet in tutto il mondo sono imprecisi, poco attendibili e quasi sempre sovrastimati. Ma sembra credibile che il numero di persone *online* in Italia<sup>25</sup> sia intorno ai 18 milioni<sup>26</sup>, con una tendenza a crescere da parecchi anni. Dal numero di utenti, dunque, si evince come Internet stia diventando sempre di più uno strumento utilizzato dagli italiani e soprattutto nelle case degli italiani<sup>27</sup>.

Internet ha avuto un forte impatto anche sul mercato della pedo-pornografia.

Chiunque, in possesso di poche competenze nella navigazione, è in grado di utilizzare uno spazio gratuito per pubblicare pagine "anonimamente" e senza alcun controllo da parte del provider. Soprattutto per quanto riguarda i gestori più grandi che ospitano decine di migliaia di siti personali, il controllo dei file caricati dagli utenti risulta particolarmente complicato. Difatti, sui server italiani è raro trovare siti che consentano di scaricare materiale pedo-pornografico tramite pagamento via carta di credito o simili. Sono però molto diffuse le pagine che rimandano, dopo un "preview" molto dettagliato, a siti a pagamento residenti in altri paesi (in maggior parte negli Usa o in Russia). Questo evidenzia come l'organizzazione dietro alla produzione, al commercio e alla distribuzione sia spesso sovranazionale. Lo sviluppo della tecnologia, la diffusione di Internet e della banda larga in Italia (ADSL e fibra ottica) consente a un grande numero di "curiosi" di scaricare video pedo-pornografici con maggiore facilità rispetto a quanto accadeva con le connessioni da modem a 56k, e di reiterare l'abuso verso i bambini che rischiano di avere "in circolo" i loro filmati per molti anni.

La rete consente inoltre una maggior facilità e riservatezza nella fruizione di materiale pedo-pornografico e permette inoltre di entrare in contatto con soggetti omogenei. In questo modo vengono scambiate informazioni, per esempio, su tecniche di adescamento e forme di accesso al turismo sessuale. Una componente decisamente importante, per quanto riguarda l'impiego della telematica da parte dei fruitori di materiale pedo-pornografico è, infatti, la possibilità di mantenere l'anonimato "di fatto" nel corso dei collegamenti finalizzati allo scambio di pedo-pornografia o ai tentativi di adescamento.

La diffusione, poi, delle fotocamere e delle videocamere digitali ha in un certo senso rappresentato un grosso elemento di facilitazione per i produttori amatoriali di pornografia minorile. Tali strumenti, infatti, non necessitando di sviluppo presso un laboratorio specializzato esterno, riducono drasticamente il rischio di essere scoperti e denunciati. Il computer viene utilizzato dai produttori di pornografia minorile (amatoriali e professionali) in quanto permette, oltre che lo scambio di materiale foto-video, anche di creare immagini di bambini inesistenti (o artefatti), impegnati in comportamenti esplicitamente sessuali, che sono praticamente indistinguibili dalle immagini di bambini reali<sup>28</sup>.

La massiccia presenza in rete di tale materiale rischia di portare ad accettare passivamente, o meglio a tollerare, come fosse un aspetto negativo ma "fisiologico" della rete, queste forme di pedo-pornografia. La fruizione di tale materiale, infine, farebbe da effetto facilitante all'offerta dello stesso e quindi del maggior utilizzo dei minori per la produzione di tale merce<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Per analizzare bene il fenomeno occorre tener presente che in Italia dall'ultimo censimento 2001 risultano 56.996.000 abitanti.

<sup>26</sup> Ricerca effettuata dal CENSIS: *CITTADINI DIGITALI: L'innovazione nella pubblica amministrazione: gli Italiani*, op.cit.

<sup>27</sup> Difatti ben il 17% degli italiani si collega da casa (v. Grafico 4) ed è questo il dato interessante, in quanto è da casa e non da luogo di lavoro che normalmente si connette il fruitore di materiale pedo-pornografico.

<sup>28</sup> M. Strano, V. Gotti, P. Germani, D. Quarello, R. Buzzi, *La pedofilia e Internet* in <http://www.psychomedia.it/pm/pit/cybcri/pedofnet.htm>.

<sup>29</sup> M. Della Marianna, A. Verrengia, *Una ricerca sulla Pedofilia in Internet: bambini virtuali in rete*, in *Psycomedia* <http://www.psychomedia.it>.

## ► 1.5 Come i minori entrano in contatto con il materiale pedo-pornografico e con i potenziali abusanti

Il minore può venire a contatto con materiale pedo-pornografico attraverso la ricerca attiva di siti oppure tramite e-mail indesiderate. I potenziali abusanti usano chat room, forum e/o newsgroup per entrare a contatto e adescare le loro vittime.

Il *Grooming* è un metodo usato per manipolare il bambino in modo che l'abuso possa avvenire sotto il massimo controllo dell'abusante. In questo processo, ancora scarsamente studiato in Italia, colui che abusa "cura" (*grooms*) la vittima, inducendo gradualmente il bambino a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica. Il *grooming* viene anche usato per far tacere il bambino dopo l'abuso. Questa tecnica è utilizzata in Internet soprattutto nelle *Chat Room*, nei *Forum* e nei *Newsgroup*.

Un altro aspetto, che non deve essere sottovalutato, è quello di come il minore possa entrare in contatto con questo tipo di materiale. Difatti, il 35% dei ragazzi compresi tra i 5 ed i 13 anni in Italia ha un computer in casa ed è connesso ad Internet<sup>30</sup>. Dunque, oltre all'eventualità che il minore ricerchi appositamente vari siti che contengono materiale pedo-pornografico<sup>31</sup>, l'ipotesi più probabile è che il minore riceva il suddetto materiale direttamente nella sua casella di posta elettronica, attraverso una e-mail indesiderata<sup>32</sup> dove vi sono contenute direttamente immagini, oppure link a siti pedo-pornografici. Vi sono poi altri spazi su internet, dove il minore non solo può rischiare di entrare in contatto con i materiali, ma anche direttamente con i potenziali abusanti e sono le *Chat Room*<sup>33</sup>, i *Forum*<sup>34</sup> e i *Newsgroup*<sup>35</sup>. Questa è forse l'ipotesi più rischiosa per il minore poiché può essere oggetto di un vero e proprio adescamento e strumentalizzazione da parte di un adulto che voglia abusarne. Una tecnica psicologica utilizzata dall'abusante è il *grooming*.

Uno studio dell'Università di Lancashire<sup>36</sup> ha distinto le varie fasi in cui si può sviluppare il *grooming*. Dopo la selezione della vittima si ha la prima fase denominata: *Friendship forming stage*<sup>37</sup> dove l'abusante inizia a instaurare un rapporto con il minore e nella maggior parte dei casi gli chiede d'invargli una foto per accertarsi della sua età. Nella seconda fase (*Relationship forming stage*<sup>38</sup>) l'adulto impegna il minore in discussioni riguardanti la sua vita privata, la famiglia, la scuola. In questa fase l'obiettivo dell'abusante è di porsi come il "miglior amico" della vittima parlando il suo linguaggio e carpando informazioni sui suoi gusti, hobby e abitudini. La terza fase chiamata

<sup>30</sup> Indagine Doxa, op.cit.

<sup>31</sup> Ipotesi che si verificherà soprattutto nella fase adolescenziale del minore e non sicuramente nella fascia 5 - 13 anni.

<sup>32</sup> In Inlese si chiama *Spamming* uso "improprio" di e-mail, (ma anche di altri mezzi di comunicazione elettronica), che consiste nell'invviare un messaggio a molti indirizzi di posta elettronica e/o in maniera insistente. La parola "spamming" può essere utilizzata anche per descrivere l'attività di includere informazioni "nascoste" sulle pagine web, non coerenti con quanto mostrato "in chiaro", per fare apparire una pagina web ai primi posti di un motore di ricerca.

<sup>33</sup> Dall'inglese "Chiacchierare". Conversazione tramite PC, ma anche tramite telefoni cellulari etc..., "parlare" in tempo reale con altri utenti di rete, da qualsiasi parte del mondo, solitamente attraverso la tastiera ma anche attraverso voce.

<sup>34</sup> Spazio on-line dove si trovano persone con interessi affini.

<sup>35</sup> È una forma di comunicazione di gruppo. Mentre con la posta elettronica si può mandare un messaggio ad un utente in modo personale e ricevere tutti i messaggi nella mail-box, nei newsgroups, o gruppi di discussione, bisogna appositamente consultare un elenco (una specie di bacheca elettronica) di messaggi inviati al gruppo, dal quale si possono chiamare quelli che interessano, per leggerli singolarmente. In alcune aree è possibile prelevare files o immagini collegati all'argomento discusso. La loro caratteristica è quella di coinvolgere persone che condividono lo stesso interesse.

<sup>36</sup> RACHEL O'CONNELL, *A typology of child cyberexploitation and online grooming practices*. Cyberspace Research Unit, University of Central Lacashire.

<sup>37</sup> Fase della creazione dell'amicizia.

<sup>38</sup> Fase della creazione della relazione.

*Risk assesment stage*<sup>39</sup> serve per valutare gli eventuali rischi che potrebbero verificarsi nel protrarre l'attività di *grooming*: l'abusante indaga dove il computer è situato, se è usato da molte persone, se si trova in un luogo di passaggio, se i genitori controllano le attività della vittima e a che orari sono presenti in casa.

A questo punto inizia la vera e propria manipolazione del minore. Con la quarta fase (*Exclusivity stage*<sup>40</sup>) l'adulto mette in atto tutte le tecniche a sua disposizione per instaurare e sondare il grado di fiducia che vi è tra lui e la sua potenziale vittima cercando di creare una forte intimità, in modo che il minore si senta libero di parlare e confidarsi. Tutte queste fasi precedenti sono poste in essere

dall'abusante per arrivare alla fase denominata *Sexual stage*<sup>41</sup>, in cui l'adulto inizia ad indagare sulla sfera sessuale del minore facendo leva sulla profonda confidenza instaurata durante le fasi precedenti. Da qui in poi i comportamenti possono assumere forme molto diverse. Di solito, per abbassare le inibizioni e le difese del minore, l'adulto mostra immagini pedo-pornografiche con bambini costretti a sorridere, così da dimostrare quanto si stiano divertendo e stiano partecipando spontaneamente. Oppure si avvale di altri diversivi per arrivare a ottenere un appuntamento con il minore.

La stessa tecnica di manipolazione psicologica è usata anche dopo che l'abuso si è verificato, per ricattare la vittima ed ottenere il suo silenzio.

## ► 1.6 Effetti sul minore abusato provocati dall'utilizzo dei mezzi quali la telecamera, la macchina fotografica e la conseguente divulgazione in Internet<sup>42</sup>

La sfida delle forze di polizia e delle organizzazioni che si occupano di protezione del bambino è rintracciare e identificare i bambini vittime di abusi legati alla produzione di materiale pornografico. Tale questione è di vitale importanza affinché alle vittime venga dato l'aiuto terapeutico e il supporto necessario per affrontare il doppio trauma costituito in primo luogo l'aver subito un abuso e in secondo dalla consapevolezza che le immagini circoleranno per tempo indefinito tramite Internet. Il bambino vittima si sentirà di fatto abusato ogni volta che l'immagine verrà scaricata su un computer.

È difficile distinguere i molteplici effetti dell'abuso sessuale su un bambino, e ancora più complicato risulta distinguere quelli prodotti su un bambino che è consapevole che le immagini verranno replicate e diffuse tramite Internet.

Nei casi in cui sia possibile identificare la vittima, le possibilità di aiutarla a riprendersi dal trauma del coinvolgimento iniziale nell'abuso sono seriamente compromesse se il bambino viene a sapere che le immagini che lo ritraggono nell'atto, possono essere copiate o convertite in formato digitale in qualsiasi altro modo, per essere collezionate in un computer o trasferite da un computer all'altro tramite Internet. Di fatto, queste operazioni rendono le immagini pubbliche in modo permanente. Può divenire parte del materiale in vendita ripetutamente sui siti pornografici o altri sistemi collegati al business della pedo-pornografia<sup>43</sup>.

L'esistenza di una videocamera all'interno della situazione di abuso può significare per il bambino molte cose; difatti, la registrazione di immagini pedo-pornografiche aggrava e prolunga la vittimizzazione del bambino.

Gli effetti che la produzione di pedo-pornografia produce sul minore stesso:

- abuso in sé
- conseguenze derivanti dall'essere stati fotografati o ripresi come vittime di abuso sessuale
- la consapevolezza che le immagini saranno scambiate

<sup>39</sup> Fase della valutazione del rischio.

<sup>40</sup> Fase dell'esclusività.

<sup>41</sup> Fase sessuale.

<sup>42</sup> Tratto da *Position Paper sulla pedo-pornografia e lo sfruttamento sessuale dei bambini*, op.cit.

<sup>43</sup> Nel documento di base del Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a scopo Commerciale, John Carr.

La presenza della videocamera cambia il comportamento di colui che infligge l'abuso. Viene seguito un preciso copione che spesso sembra dare un tono più violento all'abuso.

La presenza di una telecamera accresce la debolezza del bambino nella situazione di abuso, diminuendo la sua abilità di interagire o di dire no<sup>44</sup>.

Gli abusanti usano spesso immagini dove i bambini sono costretti a sorridere, in modo che, mostrandole ad altri bambini, possano dimostrare quanto si stiano divertendo e abbiano accettato spontaneamente di partecipare. Questo consente loro di manipolare le loro vittime. Si fa credere al bambino che, partecipando all'atto sessuale, abbia commesso un delitto. Questo può essere usato come mezzo di coercizione a livello emotivo per spingerlo a commettere ulteriori

aggressioni sessuali. Ciò avviene in casi in cui il bambino è stato forzato a comportamenti sessualmente aggressivi nei confronti di altri bambini con lo scopo di produrre materiale pedo-pornografico.

Oppure il bambino può temere che la persona in possesso di tali immagini le mostri a genitori o amici e questo gli causa un grosso imbarazzo o turbamento<sup>45</sup>.

È importante, dunque, che le vittime di tali abusi siano identificate e abbiano accesso sia alla giustizia sia a terapie adatte. I sistemi giudiziari europei sono basati su un sistema di premesse concettuali e pratiche per adulti; è quindi difficile per un bambino ricevere, all'interno di questo sistema, un trattamento di giustizia adatto all'abuso sessuale subito<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Anders Nyman at a speech held at the VIP expert meeting in London, December 2001.

<sup>45</sup> Rapporto di Sir William Utting.s (1997) sulla salvaguardia dei bambini che non vivono in famiglia (commissionato dal Governo Britannico).

<sup>46</sup> Save the Children, *Abuso sui minori e giustizia degli adulti: Analisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale sui minori nell'ambito di diversi ordinamenti europei*, Save the Children Europe Group 2002.

## **2 I mezzi per contrastare il fenomeno**

- ▶ ***La Convenzione sui diritti dell'Infanzia***
- ▶ ***Il protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile***
- ▶ ***I° Congresso Mondiale: Conferenza di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali***
- ▶ ***II° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori***
- ▶ ***La Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime: l'art. 9***
- ▶ ***Le iniziative dell'Unione Europea***
- ▶ ***Iniziative a livello nazionale***

## ► 2.1 La Convenzione sui diritti dell'infanzia

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (20 novembre 1989) è stata sino ad oggi ratificata da 191 Stati, cioè tutti gli Stati membri dell'ONU tranne due: Stati Uniti e Somalia. Rappresenta perciò il principale riferimento in ambito internazionale per la protezione e la garanzia dei diritti dell'infanzia.

In relazione al problema della pornografia infantile appaiono gli art. 19<sup>47</sup> e soprattutto gli artt. 34, 35, 36 e 39<sup>48</sup>.

L'art. 34 recita: "Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni

adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

L'art. 35, a sua volta, recita: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma".

## ► 2.2 Il Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile

Il 18 gennaio 2002 è entrato in vigore il *Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile*.

Si tratta del primo trattato che affronta in modo approfondito la problematica dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue forme e manifestazioni più note (vendita, prostituzione e pornografia).

Il testo obbliga gli Stati membri a prevedere nelle proprie leggi penali tali reati, sia per l'ipotesi di tentativo che di consumazione del reato, sia per la commissione a livello nazionale che transnazionale, sia per la commissione da parte di un singolo individuo che da parte di un gruppo organizzato, prevedendo ogni volta sanzioni appropriate che tengano conto della sua gravità.

Il reato di pornografia infantile viene definito come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali.

**105** Stati hanno firmato il Protocollo Opzionale.

**60** Stati hanno ratificato il Protocollo Opzionale.

**L'Italia** ha firmato il Protocollo il 6 settembre 2000, lo ha ratificato il 9 maggio 2002.

### <sup>47</sup> Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

<sup>48</sup> L'art. 36, infine, dispone: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto."

L'art. 39 che dimostra la responsabilità dello Stato membro nella fase del recupero del minore/vittima: "Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se e la dignità del fanciullo".

## ► 2.3 I° Congresso mondiale: Conferenza di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

Nella Conferenza mondiale di Stoccolma svoltasi alla fine del 1996, alla quale hanno partecipato rappresentanze di 119 Paesi oltre a numerose agenzie delle Nazioni Unite ed esperti di altre organizzazioni, si è data per la prima volta una definizione di sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali. Nella Dichiarazione finale si legge: “lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali comprende l’abuso sessuale da parte dell’adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea” (punto 5 della Dichiarazione).

E si aggiunge: “Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali può determinare gravi conseguenze, che perdureranno e comprometteranno lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini durante tutta la loro esistenza, compreso il rischio di gravidanze precoci,

di mortalità materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisico e di malattie sessualmente trasmissibili tra cui HIV/AIDS. Il loro diritto a vivere l’infanzia e a condurre una vita produttiva, gratificante e degna di essere vissuta, verrà così seriamente compromesso” (punto 9 della Dichiarazione).

Alla Dichiarazione è allegato il Programma d’Azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali. Il paragrafo 4 punto b) di tale programma concerne la tutela ed invita a: “elaborare o potenziare e applicare le leggi nazionali per stabilire la responsabilità penale di chi beneficia del servizio, dei clienti e degli intermediari coinvolti nella prostituzione e nel traffico dei bambini, nella pornografia infantile, compreso il possesso di materiale pornografico infantile e tutte le altre attività sessuali illegali(...)”. La Conferenza di Stoccolma giungeva dunque a conclusioni esplicite sul piano penale. Si sarebbero dovute punire tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, e tra queste anche quelle legate alla pornografia infantile. Difatti, anche il semplice possesso di materiale pornografico infantile avrebbe dovuto essere criminalizzato.

## ► 2.4 II° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori

Nel 2001, dal 17 al 20 dicembre il II° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini è stato tenuto a Yokohama in Giappone, come parte di un successivo processo per riesaminare gli sviluppi. Esso ha fornito un’opportunità per rafforzare e consolidare partnership mondiali sorte dal I° Congresso mondiale e per rinforzare l’impegno globale per proteggere i bambini dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale. Si sono affrontate innanzitutto le problematiche relative alla prostituzione del bambino, alla pornografia e al traffico dei minori a fini

sessuali. I risultati di Yokohama sono stati abbastanza deludenti in quanto solo pochi Stati hanno seguito le misure indicate dalla Conferenza di Stoccolma e soprattutto ancora molti sono gli strumenti da adottare in questo settore. C’è ugualmente un forte messaggio da essere trasmesso, che riguarda l’età minima per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali. Yokohama ha ribadito, difatti, che i bambini sotto i 18 anni di età devono essere protetti assolutamente contro lo sfruttamento prescindendo dal consenso sessuale.

## ► 2.5 La Convenzione del Consiglio d'Europa sul Cybercrime: l'art. 9

L'iniziativa tra le più importanti sul tema della pedo-pornografia su Internet a livello internazionale è rappresentata dalla Convenzione regionale adottata dal Consiglio d'Europa, "Convention on Cybercrime", aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001, sottoscritta da 34 Paesi ma ratificata solo da tre (Albania, Croazia ed Estonia), e dunque non è ancora entrata in vigore. La Convenzione è il primo trattato internazionale che si occupa di reati criminali commessi per mezzo una rete di computer, in particolare di reati di pedo-pornografia.

L'art.9 della Convenzione prevede che ciascuno degli Stati che aderirà alla Convenzione stessa dovrà adottare le misure per rendere delitti gravi le condotte di seguito elencate, se compiute intenzionalmente:

- a) offerta o messa a disposizione di materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico: secondo la Convenzione per offerta deve intendersi anche il fatto di offrire informazioni concernenti link verso siti che trattano materiale del genere;
- b) diffusione o trasmissione del materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico;
- c) procurarsi o procurare ad altri del materiale di pornografia infantile mediante un sistema informatico;
- d) produzione di materiale di pornografia minorile avente per scopo la sua distribuzione in un sistema informatico;
- e) il possesso di siffatto materiale in un sistema informatico o su un supporto di dati (floppy, CD Rom).

La Convenzione si è anche preoccupata di definire il concetto di pornografia minorile.

### **Definizione di pedo-pornografia**

Il materiale pornografico che rappresenti in maniera visuale un minore impegnato in una esplicita attività sessuale o che rappresenti una persona che appaia essere un minore impegnato in una esplicita attività sessuale, o immagini realistiche rappresentanti un minore impegnato in una esplicita attività sessuale.

Secondo la Convenzione deve essere anche criminalizzato il possesso, la produzione, la distribuzione e la divulgazione di immagini realistiche (escluse quindi le semplici animazioni) che rappresentino un minore impegnato, come detto, in atteggiamenti sessuali espliciti; ciò in quanto tali tipi d'immagine possono essere utilizzati per sedurre dei minori o per incitarli a compiere o a partecipare a suddette attività. Infine la Convenzione stabilisce che il termine "minori" si riferisca a soggetti di età inferiore ai 18 anni; tuttavia, per i Paesi che prevedono età inferiori si è stabilito che le relative legislazioni nazionali devono prevedere in ogni caso la soglia minima dei 16 anni<sup>49</sup>.

<sup>49</sup>Da notare il passo indietro rispetto alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e alle Dichiarazioni di Stoccolma e Yokohama.

## ► 2.6 Le iniziative dell'Unione Europea

Tra le iniziative più importanti dell'Unione Europea vi sono:

a) La decisione del Consiglio dei Ministri dell'UE del 29 maggio 2000 per combattere la pedo-pornografia in Internet (2000/375/JHA), ha rappresentato un notevole sviluppo nella lotta alla distribuzione e produzione di immagini sessuali abusive su Internet, in quanto questa decisione prescrive che gli Stati membri debbano prendere adeguati provvedimenti al fine di incoraggiare i frequentatori di Internet a comunicare alla polizia i loro sospetti a proposito della distribuzione di pedo-pornografia via Internet.

*“Prevenire la produzione, l'uso, il possesso e la distribuzione di materiale pedo-pornografico e promuovere le indagini e procedimenti criminali in quest'area”*

b) la proposta<sup>50</sup> di Decisione Quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli e la pornografia infantile (2001/0025/CNS) sulla quale è stato raggiunto l'accordo a livello politico di armonizzare i codici penali e le leggi che si occupano di protezione dell'infanzia dagli abusi sessuali all'interno di tutti gli stati membri, di proteggere i bambini fino all'età di 18 anni, e di includere nella definizione di

pedo-pornografia le immagini virtuali di pedo-pornografia (*morphed images*).

c) E' importante anche segnalare il Piano D'Azione dell'UE per Internet Più Sicuro: la Commissione Europea ha lanciato il Safer Internet Action Plan per il periodo dal 1999-2002 con un budget di 25 milioni di Euro.

Il piano ha tre funzioni principali:

- La creazione di un ambiente più sicuro tramite la promozione di hotline, incoraggiando un'auto-regolamentazione e codici di condotta;
- Sviluppo di sistemi di filtraggio e rating, facilitazione di accordi internazionali sui sistemi di rating;
- Sensibilizzazione: rendere consapevoli genitori, insegnanti e bambini del potenziale della rete e i suoi inconvenienti, soprattutto coordinando e scambiando esperienze.

L'Unione Europea ha inoltre esteso il Safer Internet Action Plan al 2003-2004. Il programma metterà a disposizione fondi per le attività che si occuperanno dei contenuti dannosi ed illegali su Internet e tramite le nuove tecnologie online, come parte di un approccio coerente da parte dell'Unione Europea. Siccome le hotline esistevano solamente in un numero limitato di Stati membri nella loro fase iniziale, l'obiettivo chiave del Safer Internet Action Plan è quello di creare una rete europea di hotline che possa coprire l'Unione Europea, sia geograficamente che linguisticamente.

<sup>50</sup> Si parla di proposta, in quanto si è raggiunto l'accordo politico ma non è ancora stata adottata dagli Stati membri.

## ► 2.7 Iniziative a livello nazionale

### 2.7.1 Normativa italiana

La prima risposta significativa alla necessità di provvedimenti per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali a danno di minori è stata la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, che ha dettato nuove norme contro la violenza sessuale. Prima dell'emanazione di suddetta legge non esistevano esempi di formale regolamentazione degli abusi sessuali a danno di minori. Questa legge nasce con lo scopo di tutelare il minore nei casi di abuso sessuale proprio a cagione della sua inesperienza, della incapacità di esprimere un consenso libero e cosciente. Innanzitutto, la legge n.66 ha trasformato il reato di abuso sessuale da reato contro la "moralità pubblica e il buon costume" in un reato contro la persona. In realtà il vero bene leso, dunque, non è una generica moralità sessuale di cui dovrebbe essere titolare la collettività ma la singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati. Inoltre, la legge prevede una serie di aggravanti a maggior tutela dei minori: l'art. 609quater del cod. pen. (introdotto dalla suddetta legge) prevede che soggiace alla pena aggravata chi, pur senza violenza e minaccia, compia atti sessuali con persone che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici. E' da segnalare inoltre che per realizzare una adeguata tutela del minore vittima sono state inserite dalla legge (con l'art.11) alcune significative norme procedurali predisposte appositamente per garantire l'efficace protezione della vittima. Difatti, soggetto protagonista nella problematica dell'abuso sessuale sui minori è la Procura presso il Tribunale dei Minori; detta Procura, ufficio distinto dal Tribunale per i Minori, è titolare dell'azione civile in materia di potestà genitoriale, che si inizia laddove ci sia sospetto di maltrattamento, di abuso o comunque pregiudizio per il minore. Per questo motivo le informazioni vanno indirizzate alla Procura presso il Tribunale dei Minori, che valuterà poi se esercitare o meno questa azione<sup>51</sup>.

### 2.7.2 La legge del 3 agosto 1998, n.269

Per quanto riguarda però la produzione, il commercio, la diffusione e la detenzione di materiale pedo-pornografico occorre prendere in esame la legge 269 del 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale quali nuove forme della riduzione in schiavitù", che ha lo scopo di proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore.

La legge è composta da 19 articoli i quali mirano a realizzare essenzialmente 5 finalità:

- 1) Rafforzare la repressione penale mediante l'introduzione del codice di nuove fattispecie delittuose (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico ed iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).
- 2) Fornire all'Autorità Giudiziaria più efficaci strumenti processuali. Infatti, la legge amplia la gamma di reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e sono ammissibili le intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta audizione protetta (modalità di audizione dei testimoni minori).
- 3) Attribuire alla Polizia Postale nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti INTERNET di "copertura", ritardo dell'esecuzione di provvedimenti di arresto e sequestro, "infiltrazione" di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale).
- 4) Tutelare i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici sull'autore del reato al fine di prevenire l'insorgere di patologie sessualmente trasmissibili sulla vittima).
- 5) Attribuire alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la cooperazione internazionale e provvedendo all'istituzione di nuovi nuclei specializzati investigativi)<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Il Tribunale, difatti, non può intervenire d'ufficio (tranne nei casi di urgente necessità previsti dall'art. 336 cod. civ.), non può cioè emettere provvedimenti senza un ricorso o del procuratore della Repubblica per Minorenni o di terzi. Il suddetto Procuratore è sempre reperibile 365 giorni all'anno e ha l'obbligo di dare notizia al Tribunale dei Minorenni dei procedimenti pendenti per reati commessi a danno dei minori. L'art. 11 ha quindi il fine rilevante di coordinare l'attività del giudice minorile con quella del titolare dell'azione penale.

<sup>52</sup> Schema preso da Luigi Delpini, *Diritto penale parte speciale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2002.

## Art. 600ter

Partendo dall'analisi del primo punto occorre spiegare che le nuove fattispecie delittuose che saranno prese in esame sono quelle previste nel codice penale agli articoli 600ter (Pornografia minorile) ed al 600quater (detenzione di materiale pornografico).

### Art. 600ter Codice Penale (Pornografia Minorile).

- (I) *Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.*
- (II) *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*
- (III) *Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.*
- (IV) *Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.*

## Bene Giuridico tutelato dalla norma

Partendo dall'esame della suddetta norma occorre individuare il bene giuridico che il legislatore ha voluto proteggere e quale è il concetto di "pornografia" sottinteso.

Il Legislatore ha inteso assicurare al minore vittima di sfruttamento a fini pornografici una protezione forte, in quanto questo tipo di attività è in grado di annientare la personalità dell'individuo e di ridurlo a dominio dell'agente, come una forma emergente di riduzione in schiavitù<sup>53</sup>.

Il bene giuridico va individuato perciò nella salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore<sup>54</sup>. In altri termini, oltre alla preesistente tutela penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione) sessuale del minore viene introdotta una tutela penale anticipata, volta a reprimere quelle condotte che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore<sup>55</sup>.

### Definizione di pedo-pornografia

Per quanto riguarda la definizione di pornografia minorile occorre fare una breve premessa<sup>56</sup>. Il nostro codice penale non ha mai descritto questo termine, difatti si limita a definire il termine "osceno", per indicare ciò che, secondo il comune sentimento, offende il pudore<sup>57</sup>, ma non descrive in nessun punto che cosa sia la pornografia minorile. Va inoltre ricordato che anche la giurisprudenza non si è finora soffermata sulla definizione del concetto (e non del delitto) di pornografia minorile<sup>58</sup>. È dalla dottrina che si può ottenere la definizione di tale concetto, individuandolo nelle situazioni in cui siano compiuti atti sessuali da parte del minore o sul minore, condotta che pone in pericolo il sano sviluppo della sua personalità<sup>59</sup>. Si tende anche a distinguere il concetto di pornografia minorile da quello che coinvolge i maggiorenni e che richiede una rappresentazione particolarmente esplicita, mentre nella pornografia minorile è sufficiente ogni atto che abbia riferibilità sessuale inequivoca.

<sup>53</sup> Da notare come il nostro Legislatore abbia tratto ispirazione dal punto 5 della Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma (sopra citato) sia nel concepire il titolo stesso della legge sia nella collocazione delle norme cioè nel concepirle appunto come vere e proprie forme di schiavitù.

<sup>54</sup> A questo proposito v. *Sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione del 5 luglio 2000*, n. 13.

<sup>55</sup> Da notare come il Legislatore si sia fortemente ispirato all'art. 34 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia nell'elaborazione di tale norma.

<sup>56</sup> *Sentenza 5 luglio 2000*, cit.

<sup>57</sup> Art. 529 cod. pen.

<sup>58</sup> Tema destinato, secondo l'opinione di cui alcuni studiosi, a sollevare anche problemi di costituzionalità relativi alla determinatezza della norma penale in modo analogo a quanto in passato è avvenuto per la nozione di "osceno".

<sup>59</sup> Sul punto v. *Uscire dal silenzio, Lo stato di attuazione della legge 269/98*, Quaderni e documenti, Firenze, 2003.

## Sfruttamento del minore al fine di produrre materiale pedo-pornografico

L'art. 600ter al I° comma sembrerebbe richiedere una tipicità della condotta ovvero che il minore sia sfruttato e non meramente utilizzato. Che cosa s'intenda per sfruttamento è chiaramente spiegato però dalla giurisprudenza: il termine "sfruttare" deve essere inteso "*nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro<sup>60</sup>), sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata*". Dunque, "[...] risponde del delitto di pornografia minorile ai sensi del primo comma dell'art.600ter chi sfrutta un minore per produrre materiale pornografico anche senza fini di lucro, quando esiste un pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto"<sup>61</sup>. Le Sezioni unite prendono, perciò, una precisa posizione sulla controversa definizione di *sfruttamento* nell'ambito della fattispecie; non ritenendo necessario il fine di lucro nello sfruttamento del minore e richiedendo il concreto pericolo di *diffusione del materiale*. La norma, come abbiamo visto, ha come bene giuridico protetto il libero sviluppo personale del minore, quindi è auspicabile che la suddetta sentenza divenga un "precedente" seguito in futuro<sup>62</sup>.

## Commercio di materiale pedo-pornografico

Anche per quanto riguarda il concetto di commercio previsto dal II° comma dell'art. 600ter, la Cassazione ci offre un'efficace definizione: "*attività che richiede la predisposizione di un'attività d'impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durare nel tempo*"<sup>63</sup>. È sufficiente quindi, per la configurazione del reato, anche un solo atto di vendita, ma è necessaria l'esistenza di un'organizzazione funzionale alla

diffusione del materiale pornografico (requisito che tra l'altro lo distingue dal reato previsto all'art.600quater).

## Distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico

Per attività di distribuzione si intende quel particolare tipo di commercializzazione, che deve ritenersi integrata dalla distribuzione fisica del materiale mediante l'invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; per attività di divulgazione deve, invece, intendersi la diffusione tra il pubblico di notizie relative ai prodotti o per fini di adescamento attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti; l'attività di pubblicizzazione, infine, implica la diffusione di informazioni del materiale suddetto per fini di lucro e anche questa attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti. Pertanto, affinché queste ipotesi di reato si possano configurare è sempre necessaria la pluralità di destinatari. La norma poi si apre con una clausola di esclusione (*al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma*) che rende il delitto in esame alternativo a quelli previsti dai due commi precedenti (produzione e commercio). Le condotte possono essere poste in essere con ogni mezzo, anche e soprattutto per via telematica, in quest'ultimo caso il reato si realizza con la trasmissione del materiale. Nel caso specifico che la fattispecie avvenga attraverso l'utilizzo d'Internet "*perché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare*"<sup>64</sup>.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi dell'adescamento o dello sfruttamento questo vuol dire attirare il minore con finalità di prestazioni sessuali; occorre quindi che la condotta del reo sia finalizzata a questo tipo di attività (dolo specifico); ne consegue che anche se il contatto con il minore non avviene il reato è da considerarsi consumato.

<sup>60</sup> In contrapposizione con la dottrina maggioritaria che, richiede per la configurazione del reato, la finalità lucrativa o commerciale; rifacendosi tra l'altro alla Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma che come sappiamo parlava proprio solo di sfruttamento sessuale a fini commerciali ossia a fini di lucro. Sul punto v.A. Cadoppi, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e alla legge contro la pedofilia*, Modena, 2002.

<sup>61</sup> Sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione del 5 luglio 2000, n. 13

<sup>62</sup> Importante notare che la l. 269/98 si rifà non solo alla Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma, ma anche alla Convenzione di New York che è sicuramente più ampia. Sul punto v. G. Marra, *La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e terza via delle Sezioni unite*, in Cass. pen., 2001, p.428 ss.

<sup>63</sup> Cassazione, Sezione III, 24 agosto 2000, n. 2421, in *Rivista penale*, 2000, p. 1007

<sup>64</sup> Corte di Cass. Sez.V Penale, Sent. n. 4900 del 3 febbraio 2003. La Cassazione ha anche criticato la formulazione della disposizione in esame per il riferimento alla via telematica rivelando che in essa è da una parte, superflua (avendo già detto che i fatti possono essere commessi con *qualsiasi mezzo*) e, dall'altra, incompleta, non avendo predisposto una disciplina specifica per questo peculiare mezzo di comunicazione. Corte di Cass. Sez. III Penale, Sent. n. 2421 del 24 agosto 2000.

## Cessione di materiale pedo-pornografico

L'ultimo comma dell'articolo in esame disciplina la più lieve delle ipotesi del delitto di pornografia minorile, ovvero si occupa di cessione occasionale consapevole, di materiale pedo-pornografico sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un'ipotesi sussidiaria rispetto a quelle previste dai commi precedenti<sup>65</sup>.

## Detenzione di materiale pedo-pornografico

La norma punisce chiunque si procura o dispone materiale pedo-pornografico e con il verbo "procurarsi" s'intende l'acquisto della disponibilità fisica del materiale pedo-pornografico; mentre con il termine "dispone" deve ritenersi che la norma faccia riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il materiale è in titolarità dell'agente, è a lui accessibile, ma fisicamente non è nella sua materiale disponibilità (es. inserito in archivi informatici o in siti ad accesso protetto). Occorre poi per la configurazione del reato che l'agente sia consapevole che il materiale provenga dallo

sfruttamento sessuale di minori. Da notare che questo è uno dei reati più diffusi<sup>66</sup> previsti dalla L. 269/98 e che tale norma è stata oggetto, nella sua fase di adozione, di una forte resistenza da parte sia dell'opinione pubblica che del Parlamento in quanto ritenuta lesiva della *privacy* del cittadino. Dal punto di vista del Legislatore si è voluto anche qui proteggere lo sviluppo psico-fisico del minore e dunque reprimere la pornografia minorile in tutte le sue forme minacciando di sanzione penale anche il solo detentore del materiale<sup>67</sup>.

### Art. 600quater Codice Penale (Detenzione di materiale pornografico).

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.*

## NOTE PROCEDURALI

articolo	arresto	fermo	misure cautelari	autorità competente	procedibilità
600ter, I co. Sfruttamento del minore per produrre materiale pedo-pornografico	Obbligatorio in flagranza	consentito	consentite	Tribunale collegiale	d'ufficio
600ter, II co. Commercio di materiale pedo-pornografico	Obbligatorio in flagranza	consentito	consentite	Tribunale collegiale	d'ufficio
600ter, III co. Distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico	Facoltativo in flagranza	non consentito	consentite	Tribunale collegiale	d'ufficio
600ter, IV co. Cessione di materiale pedo-pornografico	non consentito	non consentito	consentito solo allontanamento dalla casa se il danno è commesso verso i prossimi congiunti	Tribunale monocratico	d'ufficio
600quater Detenzione di materiale pedo-pornografico	non consentito	non consentito	consentito solo allontanamento dalla casa se il danno è commesso verso i prossimi congiunti	Tribunale monocratico	d'ufficio

Tabella 5

<sup>65</sup> Corte di Cass. Sez. III Penale, Sent. n. 2421 del 24 agosto 2000.

<sup>66</sup> Dato ripreso da *Uscire dal silenzio, Lo stato di attuazione della Legge 269/98*, Quaderni e documenti, Firenze, 2003.

<sup>67</sup> Il Legislatore ha voluto dare seguito, introducendo questa norma, alle indicazioni previste dalla dichiarazione della Conferenza di Stoccolma.

## Attività di contrasto

L'art.14 della L. 269/98 disciplina invece le attività di contrasto al fenomeno criminale di cui si occupa, fornendo alla Polizia strumenti organizzativi e investigativi.

Vengono introdotti (sulla falsa riga dell'esperienza di disposizioni per contrastare il fenomeno del traffico degli stupefacenti<sup>68</sup>) strumenti quali: l'acquisto simulato di materiale pornografico, infiltrazione di agenti nelle attività criminali ed il differimento di sequestri o di esecuzioni di misure cautelari o arresto. Per quanto concerne l'acquisto simulato, viene fatta rientrare sotto questa voce anche l'attività d'intermediazione.

## Attività di coordinamento

Il secondo comma del citato articolo prevede la possibilità, nell'esercizio di compiti di Polizia delle Poste e delle Comunicazioni, su richiesta dell'autorità giudiziaria, di attivare attività di contrasto di tali reati mediante sistemi informatici o telematici. Tra gli strumenti di indagine può esservi anche l'apertura di siti Internet al fine d'identificare gli eventuali autori dei suddetti reati. Ovviamente, vista la particolarità di questo tipo di disposizione, è richiesta autorizzazione all'Autorità competente, pena la nullità dell'indagine.

Altro strumento che l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, può fornire alle indagini è quello di ritardare l'emissione o l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori per i reati di pedo-pornografia sopra indicati. Sempre la stessa legge attribuisce una particolare attività di coordinamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni<sup>69</sup>.

## 2.7.3 Codice di autoregolamentazione "Internet e Minori"

A partire dal febbraio 2003 il Gruppo Internet@Minori<sup>70</sup>, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni, traendo spunto dalla precedente esperienza del Gruppo di Lavoro che ha portato alla definizione del codice di Autoregolamentazione del Sistema Radiotelevisivo, ha lavorato alla redazione del Codice di Autoregolamentazione in Internet. Il Codice dovrebbe essere sottoscritto dagli Internet Service Provider e dalle loro associazioni. E' auspicabile che il codice di autoregolamentazione intervenga sui contenuti ritenuti nocivi e lasci al codice penale regolamentare i contenuti illegali.

La distinzione fra contenuti illegali e nocivi non è di esclusiva rilevanza teorica, ma assume importanza fondamentale poiché è alla base di strategie di intervento differenti. Infatti, gli interventi miranti a contrastare i contenuti nocivi perseguono come obiettivo quello di creare le necessarie condizioni affinché ciascun utente (il minore, il genitore, l'insegnante, ecc.) sia in grado di fare una scelta consapevole e responsabile.

Non essendo però il codice ancora stato pubblicato, in questa sede verrà inserita la proposta di struttura e contenuto che Save the Children Italia ha prodotto, in qualità di membro del citato Gruppo, nell'intenzione di evidenziare le linee guida che l'organizzazione ha auspicato di ritrovare all'interno del suddetto documento di autoregolamentazione.

<sup>68</sup> Art. 97 e ss. DPR 09/10/1990, n. 309

<sup>69</sup> La Presidenza deve:

- Acquisire informazioni soprattutto a livello comparatistico per adottare le opportune iniziative per un'efficiente lotta contro tali delitti;
- Promuovere la collaborazione tra i vari ministeri interessati al fenomeno dello sfruttamento dei minori;
- deve far parte degli organismi internazionali e comunitari costituiti per prevenire tali reati al fine di elaborare strategie.

Mentre il Ministero deve:

- costituire presso la Squadra Mobile di ogni Questura una squadra speciale per lo svolgimento di tali indagini;
- costituire presso tutte le Questure un nucleo che raccolga tutte le informazioni inerenti allo sfruttamento dei minori e svolga un'attività di coordinamento con le Polizie dei Paesi europei.

<sup>70</sup> Composto da esponenti delle Istituzioni Pubbliche operanti in suddetto settore ed esponenti del Settore privato nonché del Terzo Settore.

## La Proposta di Save the Children Italia

### 1. Introduzione

- Finalità del codice: prevenire l'uso illecito o potenzialmente offensivo della rete
- Caratteristiche di Internet
- Rispetto dei diritti e libertà fondamentali delle persone

### 2. Definizioni

- Terminologia tecnica relativa a Internet (es: www, chat, posta elettronica, newsgroup, server, log, etc)
- Terminologia utilizzata nel codice (es: fornitore di accesso, fornitore di contenuto, utente, abbonato, servizi telematici, minore, etc.)

3. Responsabilità degli ISP - differenziando i vari tipi di fornitori (es: di accesso, di servizi, di contenuti, etc). Se un fornitore si trova al contempo nella posizione di fornire accesso, servizi, contenuti, etc., avrà una responsabilità cumulativa, risultante dalle differenti responsabilità individuate nel codice.

#### a) Responsabilità generali

- Fornire la possibilità di scegliere un accesso "filtrato"
- Fornire informazioni agli utenti su: norme di sicurezza generale per adulti e per bambini (compresi link a siti informativi di questo tipo)
- Sistemi di filtraggio (compresi link alla lista aggiornata e mantenuta dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie)
- Sistemi di etichettatura (+ link)
- Sistemi di navigazione differenziata (+ link) spamming, virus, dialer
- Hotline a cui riportare l'esistenza di materiale illegale e/o nocivo (+ link). Gli ISP forniranno inoltre alle hotline una singola persona di contatto con cui relazionarsi
- Helpline presso cui chiedere assistenza sia per telefono che on-line (+ link)

#### b) Responsabilità per i fornitori di servizio chat e instant messaging:

- Fornire informazioni sul tipo di prodotto offerto (moderato/non moderato e se è moderato in che modo (in diretta/ex post) - per adulti/per ragazzi)
- Includere prominenti messaggi sulla sicurezza (con linguaggio distinto per ragazzi e adulti + potenziali link)
- Limitare la pubblicità delle informazioni necessarie per l'iscrizione,
- Inserire degli strumenti di sicurezza come pulsanti 'ignora', pulsanti di allerta, pulsanti di segnalazione (che includano la schermata)
- Formare tutti i moderatori di chat destinate ai ragazzi.

#### c) Responsabilità dei fornitori di contenuto:

- Siti Internet *specificamente per bambini* devono assicurare che il contenuto sia adatto al loro pubblico e nel caso di link a siti terzi, il navigatore ne deve essere informato
- La *pubblicità di prodotti per bambini* prete sui siti Internet, e che ritrae bambini, non deve essere né offensiva per il loro sviluppo fisico, mentale o morale; né approfittare della loro credibilità, lealtà, vulnerabilità o mancanza di esperienza
- Sono incoraggiati all'*autoetichettatura*
- I fornitori di contenuti che offrono la possibilità agli utenti di *caricare materiale sui loro siti* (attraverso per esempio bulletin board oppure web chat), hanno la responsabilità di garantire che contenuto illegale o nocivo possa essere segnalato, identificato e rimosso. In particolare i siti per bambini devono prevedere un servizio di pre-moderazione e post-moderazione dei messaggi pubblicati sul sito
- I fornitori di *contenuto per adulti* sono obbligati a trovare forme di accesso ai loro siti per soli adulti (in alcuni casi è possibile farlo ad esempio attraverso la richiesta di inserimento del numero di carta di credito, non necessariamente per pagare, ma solo per identificare un adulto, in altri può essere sufficiente il controllo dei dati inseriti, per esempio laddove l'utente è "conosciuto" dal fornitore di contenuto). Hanno inoltre la responsabilità di non promuovere i loro website tramite e-mail non-desiderate, facilitare l'uscita dal sito, evitare l'apertura automatica di altre pagine, non usare nomi ingannevoli per attirare il pubblico giovane
- I *fornitori di dialer*, sia di produzione propria che di terzi, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'utente, con un linguaggio chiaro e comprensibile anche da un minore, su cosa è un dialer e sul fatto che sta per scaricare un dialer. Inoltre, l'utente non deve essere attratto in maniera fuorviante a scaricare un dialer. Infine, un dialer non deve contenere codici che gli consentano di installarsi in automatico né di diventare la connessione predefinita, ma deve essere installato in modo manuale, con procedura semplice e con spiegazioni

#### d) File di log

- *conservazione* dei file di log: differenziandoli per tipo di provider e specificando quali dati e per quanto tempo
- *Qualità* dei file di log da concordare con le Forze dell'Ordine e il Garante della Privacy
- Obbligo di presentazione dei file di log in maniera gratuita su richiesta dell'Autorità Giudiziaria
- **Trattamento dei dati personali, rispetto della privacy**, obbligo di pubblicità di qualsiasi informativa adottata e mantenimento dell'anonimato (salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)

### 2.7.4 Il codice della privacy e la conservazione dei dati personali a fini investigativi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 27 giugno 2003, un decreto legislativo che accorpa in un unico codice le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, denominato "codice della privacy". Tale esigenza, era sopraggiunta dalla direttiva europea 2002/58 del 12 luglio 2002, afferente la privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, a seguito della quale veniva prorogato<sup>71</sup> il termine per l'adozione del presente codice, anche al fine del preventivo recepimento della citata direttiva. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 n°174 (Suppl. Ordinario n. 123) ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2004.

Una delle innovazioni più importanti di questo decreto legislativo è la previsione *ex lege* della conservazione dei dati ai fini investigativi, da parte delle società di telecomunicazioni, per favorire l'identificazione e l'accertamento dei responsabili di fatti penalmente rilevanti.

Fino ad oggi non esisteva alcun termine perentorio entro il quale fosse possibile conservare i dati relativi al traffico. Il decreto legislativo suddetto ha introdotto, tra l'altro, una distinzione tra le finalità civilistiche e penali, in ordine alla conservazione di dati da parte delle società di telecomunicazioni.

Infatti l'art. 123, che riguarda il trattamento dei dati relativi al traffico, disporrà che il periodo di tempo entro il quale il fornitore potrà trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, non dovrà essere superiore ai sei mesi. Parallelamente l'art. 132, disporrà che i dati relativi al traffico dovranno essere conservati dal fornitore per un periodo non superiore a trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati.

Quindi per la prima volta viene introdotto un preciso termine giuridico di conservazione, con l'opportuna scelta del Legislatore di non delineare le modalità operative di "gestione" delle informazioni, come pure quale tipologia di dati dovranno essere conservati, alle quali disposizioni si rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Comunicazioni, su conforme parere del Garante.

In generale si prescrive, *ex art. 32*, una mera applicazione delle misure di sicurezza<sup>72</sup> da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, come già indicato dall'art. 2 del D. LG. 171/1998, anche per salvaguardare l'integrità dei dati trattati e delle comunicazioni elettroniche contro il rischio di intercettazione o altra abusiva cognizione ed utilizzazione.

L'introduzione del termine di conservazione dei dati, quindi, è un primo passo nella normativa del trattamento delle tracce informatiche.

<sup>71</sup> Cfr. articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.

<sup>72</sup> Il dpr 318/99, all'art 4 comma 1 lettera c), prevede altresì che ogni elaboratore deve essere protetto da eventuali virus. Il "codice della privacy" invece all'allegato B, punto 16, afferente le "nuove" misure minime di sicurezza, non indica più gli elaboratori ma i dati personali, quali oggetto della protezione.

## **3 Attività di Stop-it**

- ▶ ***Le segnalazioni a Stop-it***
- ▶ ***Il procedimento***
- ▶ ***Le statistiche sul lavoro di Stop-it***

### ► 3.1 Le segnalazioni a Stop-it

Chiunque, navigando in Internet, si imbatte in materiale pedo-pornografico, può segnalarlo a STOP-IT attraverso il sito [www.stop-it.org](http://www.stop-it.org). La segnalazione può avvenire in modo anonimo in quanto l'utente non è vincolato a lasciare alcun dato personale. Tutte le segnalazioni di materiale pedo-pornografico vengono visionate soltanto da personale autorizzato ed il contenuto del materiale e la sua provenienza rimangono confidenziali, nel rispetto della legge sulla privacy.

Tutte le informazioni raccolte sono inserite in un database e una volta verificato il contenuto, se considerate potenzialmente illegali secondo la normativa vigente in Italia, vengono girate alla Polizia Postale e/o alle altre hotline di altri Paesi.

Al fine di garantire la sicurezza e l'efficacia del lavoro, STOP-IT si serve di hardware, software, protocolli e sistemi di comunicazione

completamente dedicati e indipendenti.

STOP-IT, inoltre, è la prima hotline in Italia che lavora su scala internazionale in rete con le hotline appartenenti all'associazione internazionale INHOPE<sup>73</sup>. Le hotline operano come sistemi di riferimento e offrono al pubblico l'opportunità di segnalare contenuti potenzialmente illegali incontrati in rete. Le hotline collaborano e si scambiano informazioni sul fenomeno della pedo-pornografia.

È molto importante che STOP-IT dia la possibilità di segnalare materiale illegale attraverso un'organizzazione del terzo settore piuttosto che attraverso una denuncia alle forze dell'ordine. Questo può rivelarsi fondamentale per superare eventuali "ostacoli psicologici" che chiunque può avere nel rivolgersi alla Polizia.

Gli obiettivi di Stop-it	Quello che Stop-it non persegue
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Contrastare e prevenire la diffusione di materiale pedo-pornografico su Internet in sinergia con le realtà e le iniziative già esistenti a livello istituzionale, tra le associazioni non-governative e nel settore privato.</li> <li>► Trovare un modo efficace per proteggere il sempre maggior numero di bambini che navigano su Internet dal rischio di abuso e sfruttamento sessuale.</li> <li>► Informare e sensibilizzare le istituzioni, la società civile e il pubblico in generale sulla realtà della pedo-pornografia e sulla sua natura illegale.</li> <li>► Invitare il pubblico a segnalare materiale pedo-pornografico casualmente incontrato in rete compiendo un atto che può impedire che altri bambini siano sfruttati o subiscano nuove violenze.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► STOP-IT non mira a criminalizzare Internet o il suo uso, ma a sensibilizzare ed educare il pubblico - adulti e bambini - a un uso più consapevole e responsabile.</li> <li>► STOP-IT non ricerca pro-attivamente materiale pedo-pornografico in rete. Questo è compito della Polizia.</li> <li>► STOP-IT non promuove la ricerca pro-attiva dei siti illegali, perché tale attività stimolerebbe la domanda e contribuirebbe ad una risposta da parte dell'offerta.</li> <li>► STOP-IT non è interessato ad operazioni sensazionalistiche</li> <li>► Il materiale raccolto non è rivelato alla stampa</li> </ul>

Tabella 6

<sup>73</sup> Vedi paragrafo 5.1

## ► 3.2 Il procedimento

L'utente segnala il materiale incontrato tramite Internet compilando il modulo indicato dal pulsante **Segnala/Report** sul sito di Stop-it. La segnalazione viene registrata in un database<sup>74</sup> insieme a tutte le informazioni eventualmente fornite dal segnalante. Il personale autorizzato controlla i dati ricevuti e verifica se quanto segnalato è potenzialmente illegale.

Nel caso in cui la verifica della segnalazione non presenti alcuna caratteristica d'illegalità, questa non viene inviata né alla Polizia né alle altre hotline.

Nel caso in cui invece la segnalazione presenti caratteristiche d'illegalità, si possono verificare tre possibilità:

- a) Il server dove risiede la risorsa segnalata (potenzialmente illegale) risulta locato in Italia.  
La segnalazione viene direttamente inviata

**Stop-it si occupa di verificare solo quanto è disponibile in rete "liberamente"**, ovvero senza superare password o pagine che obblighino al pagamento o all'invio di dati personali, e senza dover ricorrere a tecniche di "hacking"

**Stop-it non si iscrive a chat o a newsgroup o a forum** al fine di ricevere materiale illegale, né tanto meno di accedere a materiale tramite software che consentano la condivisione di file.

**Stop-it non si iscrive né a newsletter né a mailing list** per sollecitare l'invio di materiale illegale

alla Polizia, Autorità competente in questo caso.


- b) Il server dove risiede la risorsa segnalata (potenzialmente illegale) risulta locato in un paese dove lavora un'altra hotline. La competenza è di questa hotline e la segnalazione viene inviata sia alla hotline che alla Polizia italiana.
- c) Il server dove risiede la risorsa segnalata (potenzialmente illegale) risulta locato in un paese dove non lavora un'altra hotline. La segnalazione viene inviata alla Polizia italiana.

### Come Stop-it conta le segnalazioni

Le segnalazioni inviate a Stop-it possono contenere una o più URL, testi di spam con link ipertestuali, informazioni su materiali pedo-pornografici scambiati tramite chat room, newsgroup o programmi di file sharing. Il lavoro di Stop-it si limita all'analisi del materiale segnalato e non include alcuna ricerca pro-attiva. Quasi sempre infatti, il materiale segnalato appartiene a network di siti collegati gli uni agli altri che spesso si aprono automaticamente come pop-up. Anche in questo caso, ciò che conta come segnalazione e che quindi rientra nelle statistiche di Stop-it è esclusivamente l'indirizzo segnalato dall'utente e non quelli che seguono a cascata.

Lo staff di Stop-it fornisce inoltre informazioni sugli aspetti psicologici e giuridici legati al fenomeno della pedo-pornografia a quanti ne facciano richiesta. Per accedere al servizio è sufficiente compilare il modulo sul sito alla pagina dei contatti o inviare una e-mail a [info@stop-it.org](mailto:info@stop-it.org) con il quesito ed un indirizzo e-mail a cui sia possibile inviare le risposte.

<sup>74</sup> Ogni segnalazione ha un identificativo unico.



### ► 3.3 Le statistiche sul lavoro di Stop-it

Nei primi 10 mesi di lavoro Stop-it ha ricevuto 1876 segnalazioni. Di queste, il 38,96% (v. grafico 5) è stato considerato da Stop-it

come potenzialmente illegale e le relative segnalazioni inviate alle Autorità e alle organizzazioni competenti.




Grafico 5

#### **GLOSSARIO:**

##### **Chat**

dall'inglese "Chiacchierare". Conversazione tramite PC, ma anche tramite telefoni cellulari etc..., "parlare" in tempo reale con altri utenti di rete, da qualsiasi parte del mondo, solitamente attraverso la tastiera ma anche attraverso voce.

##### **Forum**

spazio on-line dove si ritrovano persone con interessi affini.

##### **Peer to peer**

tipologia di scambio e condivisione di file fra utenti di una rete. L'architettura **peer to peer** non ha una gerarchia precisa, ogni computer (peer) si comporta sia da server che da client. Si differenzia dal modello di rete client/server.

##### **Spam - spamming**

uso "improprio" di e-mail, (ma anche di altri mezzi di comunicazione elettronica), che consiste nell'inviare un messaggio a molti indirizzi di posta elettronica e/o in maniera insistente.

La parola "spamming" può essere utilizzata anche per descrivere l'attività di includere informazioni "nascoste" sulle pagine web, non coerenti con quanto mostrato "in chiaro", per fare apparire una pagina web ai primi posti nei motori di ricerca.

Oltre a violare la netiquette e ad impegnare la banda di connessione con messaggi non sollecitati, lo spamming in Italia viola la legge 675/96. E' possibile difendersi con programmi automatici, non sempre efficaci, o segnalando l'indirizzo mittente del messaggio non richiesto ai servizi che gestiscono le liste contenenti indirizzi da bloccare in rete solitamente avvisando il provider all'indirizzo abuse@.

##### **Newsgroup**

gruppo di discussione. E' possibile sottoscrivere un newsgroup che ci interessa e leggere tutti i messaggi "postati" dagli altri iscritti. Si può postare un nuovo messaggio o rispondere a uno già pubblicato.

Per quanto riguarda invece la tipologia delle segnalazioni osservando il grafico 6 si nota come la stragrande maggioranza delle segnalazioni riguardano siti web e come ben il 12% di quelle potenzialmente illegali siano e-mail indesiderate,

cioè che arrivano all'utente attraverso lo spamming.

Il grafico 7 esamina, invece, quali sono i paesi dove maggiormente risiedono server che ospitano questo tipo di materiale.




Grafico 6




Grafico 7

## **4 Azioni di contrasto ed azioni positive**

- ▶ ***Operazione Cathedral***
- ▶ ***Operazione Hamlet***
- ▶ ***Campagna e sito  
per l'uso sicuro delle  
Chat***

Talvolta il pubblico si chiede quale sia l'efficacia di un lavoro di contrasto della pedopornografia dato che il fenomeno sembra espandersi piuttosto che ridursi e che la presenza di materiale contenente pornografia minorile si sposta da una parte all'altra con estrema facilità. Ci sono, tuttavia, esempi che dimostrano l'efficacia di un lavoro di

denuncia e d'investigazione che ha portato allo smantellamento di reti di persone che abusano sessualmente di minori e si scambiano il relativo materiale pornografico. Oltre alle attività investigative, qui di seguito prenderemo in esame anche azioni di sensibilizzazione/informazione che sono risultate molto efficaci nel prevenire il fenomeno.

## ► 4.1 Operazione Cathedral

Nel 1996 la madre di una bambina della California chiama la polizia dopo che la figlia le racconta di essere stata molestata da un adulto durante una festa. L'uomo viene indagato e poi processato per aver offerto la bambina ad altri membri di una piccola rete di sex offenders, l'“Orchid Club”.

Ma dal computer dell'uomo la polizia arriva al Sussex, in Inghilterra, e da lì a un club internazionale di persone che si scambiavano materiale pedopornografico, chiamato “Wonderland”. Il 2 settembre 1998 scatta l'operazione “CATHEDRAL” per indagare su questo club internazionale.

La “National Crime Squad” del Regno Unito ha coordinato l'operazione internazionale contro la rete di persone che si scambiavano materiale pedo-pornografico su Internet, alle quali era garantito l'anonimato (ogni socio disponeva di un “nickname”). L'operazione è stata impostata con l'aiuto delle polizie di molti Paesi e ha permesso di ricostruire una diffusa rete organizzata per lo scambio di pornografia infantile con base negli Stati Uniti.

L'operazione ha consentito decine di arresti

in dodici paesi : Usa (32 arrestati), Belgio (2), Austria (2), Francia (1), Portogallo (1), Gran Bretagna (11), Svezia (2), Finlandia (1), Norvegia (8), Germania (18), Italia (3), Australia, ed oltre cento persone sono state indagate in almeno altri otto Paesi: Brasile, Danimarca, Spagna, Canada, Israele, Cile, Russia e Giappone.

In Italia l'operazione è stata possibile grazie all'entrata in vigore della legge 269 del 3 agosto 1998 che ha permesso di infiltrare in rete uomini della Polizia.

In Italia ci sono stati tre arresti, cinque denunce e quindici perquisizioni a Roma, Napoli, Catanzaro, Firenze e altre città. In particolare sono stati arrestati: un fisico nucleare, un medico pediatra ed un responsabile del marketing di una società di software di Roma. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 30 computer, 8 hard disk, 2600 floppy disk, 440 video vhs e centinaia di migliaia di foto di bambini nudi. Tra le immagini provenienti dall'estero anche foto ritraenti bambini seviziati e uccisi. I tre italiani arrestati sarebbero i capi e i referenti nazionali della rete.

## ► 4.2 Operazione Hamlet

Un'inchiesta tuttora in corso riguarda una coppia accusata di abusare sessualmente della figlia di lei e di diffondere in un sito Internet foto e video delle violenze commesse. Entrambi si sono dichiarati colpevoli. La polizia è riuscita ad identificare altri 45 bambini (di cui 37 residenti negli USA) in diversi paesi che hanno subito abusi sessuali per la produzione di video e immagini destinate ai membri dello stesso network. I bambini vittime erano famigliari o conoscenti degli abusanti. Le violenze erano perpetrate durante incontri appositamente organizzati. Una ragazza danese è stata trafficata dalla Danimarca

all'estero per essere abusata sessualmente. Le informazioni che hanno portato all'arresto di un cittadino danese erano state passate alla polizia dalla hotline di Save the Children Svezia, resasi conto che queste immagini, trovate in un newsgroup, contenevano informazioni sulla provenienza dell'abusante. Con la collaborazione internazionale delle forze di polizia è avvenuta l'infiltrazione nella rete mondiale di questi sex offender. Fino ad ora le indagini hanno portato a 15 persone denunciate e 10 arrestate in vari Stati degli USA e a 10 arresti in Danimarca, Belgio, Germania, Inghilterra, Svizzera e Olanda.

### ► 4.3 Campagna e sito per l'uso sicuro delle Chat

Nel novembre 2001, Save the Children Danimarca ha lanciato una campagna di sensibilizzazione ed informazione per l'uso sicuro delle Chat in Internet insieme con il Consiglio Nazionale di Prevenzione del Crimine. L'obiettivo della campagna era di prevenire incontri tra gli abusanti e le potenziali vittime che entravano in contatto tramite Internet. Parallelamente alla distribuzione di 500.000 volantini e all'affissione di poster nelle scuole elementari e medie, è stato aperto un sito internet ([www.sikkerchat.dk](http://www.sikkerchat.dk)) contenente informazioni e avvertenze su come usare la chat in modo sicuro. Il sito aveva anche una casella di posta elettronica ad hoc e forniva risposte ai quesiti formulati sia dai bambini che dagli adulti. In più vi era un newsgroup dove minori e adulti potevano discutere. La hotline di Save the Children Danimarca è

tuttora responsabile della redazione e del mantenimento del sito. Attraverso l'uso della casella di posta elettronica vengono dati da uno psicologo dello staff della hotline consigli utili sia ai bambini che agli adolescenti su come usare le chat in modo sicuro. Inoltre, per dare continuità alla campagna, nel 2002 è stato creato un pacchetto informativo scaricabile dal sito della hotline, rivolto questa volta agli insegnanti e alle persone che lavorano a stretto contatto con i bambini. Questo pacchetto comprende trascrizioni di chat per minori e le testimonianze di un bambino e di una bambina che hanno incontrato nelle chat adulti che si spacciavano per minori. Sempre sullo stesso sito si possono inoltre scaricare i risultati di una ricerca sui motivi e le preferenze dei bambini e degli adolescenti nel modo di usare le Chat presentata a maggio 2003.



## **5 Cooperazione Internazionale**

- ▶ **INHOPE**  
*(Association of Internet Hotline Providers in Europe)*
- ▶ **Cooperazione con l'Alleanza di Save the Children**

Internet, come abbiamo già rilevato, è un network globale e dunque per combattere il crimine informatico, occorre un coordinamento che si situi allo stesso livello. Questo tipo di cooperazione avviene attraverso l'Europol e l'Interpol ed anche attraverso gli sforzi delle varie hotline.

Dal 1990 in molti Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi sono state istituite delle hotline per coadiuvare le Autorità preposte nel contrastare il fenomeno della pedo-pornografia in Internet.

## ► 5.1 INHOPE (Association of Internet Hotline Providers in Europe)

L'Associazione INHOPE ([www.inhope.org](http://www.inhope.org)) è stata creata al fine di facilitare la cooperazione tra le diverse hotline contro la pedo-pornografia in Internet. La sua missione è di contrastare l'uso nocivo ed illegale della rete.

Le principali funzioni dell'organizzazione sono:

- Creare un network di hotline mondiale
- Scambiare segnalazioni di usi illegali di Internet
- Condividere esperienze e conoscenze
- Essere i referenti europei di iniziative rilevanti al di fuori dell'UE
- Formare ed informare autorità e forze politiche in particolar modo a livello internazionale
- Creare delle procedure comuni efficienti per le operazioni delle hotline
- Individuare le nuove tendenze del cybercrime e sviluppare delle possibili soluzioni al problema

INHOPE è cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Piano d'Azione per l'uso sicuro di Internet, chiamato "Safer Internet Action Plan". Stop-it ha fatto domanda per entrare in INHOPE nel settembre 2002 ed è membro da gennaio 2003.

### Paesi di residenza delle hotline che fanno parte di INHOPE:

Austria, Australia, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Islanda, Irlanda, Olanda, Finlandia, Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna, Usa, Italia.

Dal grafico si nota quelle che sono state le attività di scambio tra STOP-IT e le altre hotline da novembre 2002 ad agosto 2003.




Grafico 8

## ► 5.2 Cooperazione con l'Alleanza di Save the Children

Save the Children Italia lavora a stretto contatto con le altre hotline (residenti in Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca, Svezia) coordinate da altre Save the Children nella lotta alla pedo-pornografia. La cooperazione si concretizza,

oltre che nello scambio di segnalazioni, informazioni e buone pratiche, anche in studi comparati sulla pedo-pornografia, come il Position Paper presentato quest'anno a giugno sulla lotta alla pedo-pornografia su Internet<sup>77</sup>.

<sup>77</sup> Il Position Paper è scaricabile dal sito di stop-it all'url: [http://www.stop-it.org/risorse/savethechildren\\_Position\\_paper\\_pedopornografia.pdf](http://www.stop-it.org/risorse/savethechildren_Position_paper_pedopornografia.pdf)

## ► Conclusioni e raccomandazioni

- Il problema dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori che avviene in internet e tramite internet deve essere affrontato in maniera seria, riconoscendone la sua complessità, la molteplicità degli attori coinvolti e soprattutto concentrandosi sugli effetti devastanti che tali abusi hanno sui minori. Non si tratta di fornire numeri eclatanti e di reagire convulsamente agli stessi: anche un solo bambino sfruttato ed abusato sessualmente costituisce un fatto gravissimo ed una mancanza di intervento per prevenire e riparare all'abuso una responsabilità inderogabile.
- A livello istituzionale esiste una quantità di comitati, commissioni, osservatori, dipartimenti, programmi, iniziative, gruppi di lavoro. Oggi è necessaria una maggiore efficacia del lavoro degli stessi, un maggiore coordinamento delle iniziative e non una duplicazione degli sforzi che finisce per svilire le realtà esistenti e i risultati ottenuti. Occorre inoltre che gli attori istituzionali concentrino maggiormente i loro sforzi sull'identificazione delle vittime e sul loro accompagnamento attraverso il trauma.
- Occorre elaborare indicatori appropriati per misurare il fenomeno al fine di produrre politiche pubbliche adeguate. Gli indicatori devono prendere come unità di analisi non solo gli abusanti o i fruitori di pedo-pornografia ma anche e soprattutto i minori vittime di produzione di materiale pedo-pornografico.
- Per contrastare e prevenire il fenomeno, oltre alle attività svolte dalle forze dell'ordine, occorre svolgere un'efficace campagna di sensibilizzazione/informazione sul fenomeno rivolta ai minori (nel rispetto della loro maturità e del loro diritto di partecipazione ed informazione), agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con i bambini/adolescenti. Lo Stato dovrebbe quindi essere responsabile della realizzazione di politiche idonee ad attuare tale azione e dovrebbe finanziare progetti rivolti a perseguire tale obiettivo. Da parte delle Istituzioni occorrono un impegno a lungo termine e risorse per risolvere le cause originarie dell'abuso sessuale sui bambini e per rafforzare le iniziative miranti alla protezione dall'abuso tramite internet da distribuire agli attori coinvolti nel contrasto al fenomeno della pedo-pornografia.
- Sono attualmente all'esame delle diverse commissioni parlamentari un buon numero di proposte di legge miranti ad una maggiore protezione dei minori in Internet che attribuiscono responsabilità e prevedono inasprimenti delle pene. Quello che occorre, è una più efficace applicazione della legislazione esistente, un'uniformità delle normative e un'attività d'informazione sulle stesse non solo per i minori, ma anche per gli adulti, data la scarsa conoscenza del web da parte di molti di loro.

- E' necessario elaborare un piano d'azione nazionale contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale in linea con gli obblighi sottoscritti dal Governo italiano a Stoccolma e a Yokohama. Il piano d'azione deve mirare ad un'azione che sia al contempo preventiva, di contrasto e di riabilitazione.
- Durante il Semestre della Presidenza italiana dell'Unione Europea il Governo dovrebbe esercitare ogni tipo di autorità per giungere all'adozione definitiva della Decisione del Consiglio dei Ministri dell'UE del 29 maggio 2000 per combattere la pedo-pornografia in Internet (2000/375/JHA).
- Il Governo italiano dovrebbe anche ratificare e attuare la Convenzione sul Cybercrime elaborata dal Consiglio d'Europa.
- E' necessario che ogni forma o tecnica di prevenzione e contrasto dell'abuso in Internet sia applicata nel pieno e responsabile rispetto delle normative sulla privacy che regolano il trattamento dei dati personali.
- E' necessaria, infine, una maggiore condivisione delle ricerche e dei risultati fra i diversi attori del settore.

## ► **Bibliografia**

- E. AGUGLIA, A. RIOLO, *La pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1999
- A. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Edizione Laterza, Bari 2000
- A. CADOPPI, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Cedam, Padova 2002
- C. CAMARCA, *I santi innocenti*, Baldini&Castoldi, Milano 1998
- C. MAY-CHAHAL AND M. HERCZOG, *Child sexual abuse in Europe*, Council of Europe, 2003
- A. COLUCCIA, L. LORENZI, M. STRAMBI, *Infanzia mal-trattata*, Franco Angeli, Milano 2002
- L. CORTELLESSA, N. FUSARO, *Pedofilia e criminalità*, Koinè nuove edizioni, Roma, 2003
- G. COSTABILE, *Il codice della Privacy e la conversazione dei dati personali*. Consultabile sul sito: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=6357>.
- A. CRAINI, M.T. PEDROCCO BIANCARDI, G. SOAVI, *L'abuso sessuale intrafamiliare*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001
- M. DELLA MARIANNA, A. VERRENGIA, *Una ricerca sulla pedofilia in Internet: bambini virtuali in rete*, in *Psycomedia*. Consultabile sul sito: <http://www.psycomedia.it>.
- L. DELPINO, *Diritto Penale parte speciale*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli 2002
- C. R. HARTMAN, A. W. BURGESS, LANNING, *Typology of collectors*. In A.W. Burgess, and M. L., Clark (Eds.). *Child pornography and sex rings* (pp. 93-109). Lexington, Mass: Lexington Books. (1985).
- ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, *Cittadini in crescita*, Rivista del centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Anno 3/n°2, , Firenze 2002
- ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, *Uscire dal silenzio*, Quaderni e Documenti, Firenze 2003
- L. KELLY, L. REGAN, *Rethorics and realities: sexual exploitation of children in Europe*, London, University of North London, Child and Woman Abuse Studies Unit, 2000.
- L. JILL RETTINGER, *Resarch report, The Relationship between Child Pornography and the Commission of Sexual Offences against Children: A Review of the Literature*, A report to the Department of Justice Canada Ph.D. Moyer and Associates March 2000.
- F. MANTOVANI, *I delitti sessuali: normative vigente e prospettive di riforma*, in *Delitti sessuali* (a cura di G.Canepa - M. Ragazzi), Padova 1988.
- R. O'CONNELL, *A typology of child cyberexploitation and online grooming practices*. Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire.
- G. ORFANELLI, A. TIBERIO, *L'infanzia violata*, Franco Angeli, Milano 2003
- I. ORMANNI, A. PACCIOLLA, *Pedofilia, una guida alla normativa e alla consulenza*, DueSorgenti, Roma, 2000
- A. PACCIOLLA, I. ORMANNI, A. PACCIOLLA, *Abuso sessuale, Una guida per psicologi, giuristi ed educatori*, Due Sorgenti, Roma, 1999
- G. PERSICO, *I labirinti della pedofilia*, Newton & Compton editori, Roma 2001
- M. PICOZZI, M. MAGGI, *Pedofilia non chiamatelo amore*, Guerini e associati, Milano 2003
- M. POLITI, *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma 1998
- M. TAYLOR, E. QUAYLE, *Child Pornography, An Internet crime*, Brunner-Routledge, East Sussex, 2003
- C. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Informatica, Internet e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2003
- GRUPPO EUROPEO DI SAVE THE CHILDREN, *Position Paper sulla pedo-pornografia e lo sfruttamento sessuale dei bambini*, presentato a giugno 2003. Consultabile sul sito: [www.stop-it.org](http://www.stop-it.org), sotto la voce "Risorse".
- M. STRANO, *Uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line*, Relazione al Congresso internazionale della SOPSI (Società Italiana di Psicopatologia), Roma, Hotel Hilton, 26 febbraio 2003.





Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. Opera in oltre 120 paesi del mondo con una rete di 29 organizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale, la International Save the Children Alliance.

Save the Children utilizza la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia come fondamentale riferimento e sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a beneficio dei bambini. E' presente in Italia dal 1998.



**Per la lotta alla pornografia infantile in rete.**

Se navigando incontri casualmente del materiale illegale segnalalo a [www.stop-it.org](http://www.stop-it.org)



Information Society

Stop-it è realizzato con il contributo europeo del Safer Internet Action Plan



**Save the Children**  
Italia